

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1857

PRESIDENZA DEL GENERALE QUAGLIA DECANO D'ETÀ. -

SOMMARIO. *Continuazione della verificaione dei poteri — Convalidamento dell'elezione del collegio di Aosta — Elezione di Santhià — I deputati Pateri, Valerio, Della Motta e Bixio combattono l'annullamento proposto dall'Ufficio IV — Spiegazioni in difesa del relatore Chiò — L'annullamento è rigettato, e l'elezione è convalidata — Si confermano pure le elezioni di Cortemiglia, di Biandrate e di Bricherasio — Si delibera un aggiornamento di cinque giorni per le feste natalizie — Elezione di Castelnuovo d'Asti, e proposizione di annullamento — Combattono la proposta i deputati Bixio, De Viry e Cavour Gustavo, e l'appoggiano i deputati Mellana, Depretis, Spurgazzi, relatore, Rattazzi ministro dell'interno e il deputato Pescatore — Osservazioni del deputato Moia — L'annullamento è rigettato — Il deputato Pescatore propone un'inchiesta — Osservazioni dei deputati Cavallini G., De Viry, Mellana, Spurgazzi relatore, e Genina — L'inchiesta è deliberata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

CASTAGNOLA, segretario unione, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della verificaione dei poteri.

Il deputato Prato, relatore del IV ufficio, è pregato di salire alla tribuna.

APPELLO NOMINALE.

ROBECCHI. Faccio osservare che non siamo in numero.

CAVOUR G. Se non siamo in numero, mi pare che sia il caso di fare l'appello nominale per constatare gli assenti.

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale.

Prego i signori deputati che si trovano presenti di voler rispondere quando viene pronunciato il loro nome.

(Entrano parecchi deputati, e l'appello nominale viene interrotto.)

La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Io mi trovo in dovere di avvertire la Camera che ad un'ora e un quarto si apre la seduta, essendo ufficio mio di far sì che i deputati i quali si trovano presenti non abbiano da perdere inutilmente il loro tempo quando si trovano i primi presenti alla seduta; oltrechè deve premere a tutti che il lavoro della verificaione dei poteri si conduca a termine il più presto possibile, onde incominciare senza gravi ritardi i lavori legislativi.

SEGUITO DELLA VERIFICAIONE DEI POTERI.

PRESIDENTE. Invito i signori relatori alla ringhiera.

PRATO, relatore. Collegio di Aosta. — Questo collegio si divide in due sezioni, Aosta e Morgex. Gli elet-

tori iscritti sono in numero di 459, di cui 339 apparten-
gono alla sezione d'Aosta e 120 a quella di Morgex.

Presero parte alla votazione 405 elettori, cioè 302
nella sezione d'Aosta e 103 in quella di Morgex.

Questi 405 voti si ripartirono come segue: 212 voti
furono attribuiti al conte Emanuele Savino De Bosses;
178 voti furono attribuiti all'avvocato Lorenzo Mar-
tinet; 5 voti furono attribuiti all'avvocato Martinet.

Le rimanenti schede riguardavano altri individui di
cui sembra superfluo indicare il nome.

Il numero di 212 voti come sopra attribuiti al conte
Emanuele Savino De Bosses, eccedendo il terzo delle
voci del totale numero dei membri componenti il colle-
gio, e superando la metà dei suffragi dati dai votanti
presenti, diede luogo alla proclamazione in suo favore
di deputato del collegio elettorale d'Aosta.

Qui giova far presente che nella prima sezione di quel
collegio fu, seduta stante, presentata dall'avvocato
Giulio Martinet una protesta, nella quale conchiuse non
potersi attribuire al conte Emanuele Savino De Bosses
gl'infra specificati bollettini:

1° Quattordici bollettini portanti la designazione di
Conte Emanuele De-Bosses;

2° Tre altri bollettini in cui vi si leggeva: *Debosses*
conte;

3° Un bollettino contenente le parole: *De Bosses Lo-*
renzo conte;

4° E finalmente il bollettino in cui stavano scritte le
parole: *Emanuele Savino conte*.

Ed appoggiava questa sua istanza sul riflesso:

Che quelle 19 schede non indicavano sufficientemente
la persona del conte Emanuele Savino De Bosses, essen-
dochè vi esisteva altro conte De Bosses conosciuto nella
provincia, portante il nome di Favet De Bosses, mili-
tare in ritiro; in guisa che era indispensabile che, previa
parafrazione dei suindicati 19 bollettini, se ne facesse
l'invio alla Camera dei deputati, affinchè si potesse ve-

rificare se il conte Favet De Bosses porti o no il nome di Emanuele, mentre nel caso affermativo anche i 14 bollettini in cui non fu espresso il cognome di Savino non somministrerebbero sufficiente indicazione della persona cui si dovrebbero attribuire.

Nella stessa protesta si fece eziandio osservare qualmente dovessero computarsi a favore dell'avvocato Lorenzo Martinet le cinque schede, le quali contenevano semplicemente la designazione dell'avvocato Martinet; in quanto che le medesime non potessero riguardare la persona dell'avvocato Giulio Martinet pure residente in Aosta, siccome quello che non aveva ancora l'età voluta dalla legge per essere eleggibile, talchè non si poteva presumere che gli elettori avessero voluto portare i loro voti sopra una persona incapace.

Ma l'ufficio del collegio elettorale di Aosta opinò non potersi accogliere nessuna di queste istanze, osservando:

Quanto alle 19 schede contestate al conte Emanuele Savino De Bosses, dovessero le medesime ritenersi come relative alla di lui persona perchè desso fosse il solo individuo che sotto questo nome fosse conosciuto nella valle; la sua candidatura fosse stata annunziata nei giornali, e nelle liste elettorali si trovasse soltanto designato sotto la denominazione di De Bosses Emanuele.

E quanto alle cinque schede che l'avvocato Giulio Martinet sosteneva dovessero attribuirsi all'avvocato Lorenzo Martinet, tuttochè non portassero altra designazione, tranne quella di avvocato Martinet, l'ufficio dello stesso collegio elettorale opinò non si potessero attribuire all'avvocato Lorenzo Martinet, attesa l'esistenza di due avvocati Martinet nella città d'Aosta, non potendosi riconoscere a quale dei due avvocati si dovessero quelle schede attribuire, e ciò nella circostanza specialmente che se uno di questi due avvocati Martinet non aveva ancora l'età voluta per aspirare alla deputazione, la sua fisionomia era però tale ad indurre gli elettori in errore con farlo ritenere di un'età maggiore a quella richiesta pella capacità dell'elezione.

Ai verbali della sezione d'Aosta trovansi riunite tutte le schede in contestazione concernenti sia la persona del conte De Bosses, sia l'avvocato Martinet; non occorre di aggiungere altro se non se essere pervenuta alla Camera un'altra protesta sottoscritta da otto elettori appartenenti a quella sezione, regolarmente legalizzata dal sindaco, in cui pure si richiede dichiararsi non riguardare la persona del conte Savino Emanuele De Bosses quelle schede che non portano la qualificazione, i nomi ed il cognome suindicati, attesa l'esistenza di un conte Favet De Bosses, la quale darebbe luogo a dubitare a chi si dovessero attribuire le schede, le quali non contenessero tutte le indicazioni suesposte.

Nella sezione di Morgex fuvvi una sola protesta fatta nel corso della seduta da un elettore, il quale sostenne dovessero attribuirsi al conte Savino Emanuele De Bosses due schede, nell'una delle quali si leggeva *Savini De Bosse*, e nell'altra *le comte De-Bosse*; queste due schede non furono computate fra quelle che dall'ufficio della sezione di Morgex furono attribuite al conte Sa-

vino Emanuele De Bosses; ma ambedue furono unite al verbale per quel caso che se ne fosse voluto fare dalla Camera chiamata a pronunciare su quest'elezione.

Del resto, tanto nella sezione d'Aosta quanto in quella di Morgex, le formalità portate dalla legge elettorale furono scrupolosamente osservate: onde l'unica questione che si presenta a risolvere si è quella relativa alle schede contestate.

Sulla quale quistione l'ufficio V fu d'avviso non si potessero in primo luogo negare al conte Emanuele Savino De Bosses i voti contenuti nelle 14 schede portanti la sola specificazione di *conte Emanuel Debosses*, poichè questa era la sola denominazione colla quale il conte De Bosses era portato nelle liste elettorali.

Quindi ogni presunzione induceva a credere che quelle 14 schede si riferissero alla persona dell'elettore, della cui candidatura erasi anche fatta menzione nei giornali.

Comunque poi sembrasse al vostro ufficio che quelle 14 schede non potessero riferirsi al conte De Bosses indicato nella protesta presentata dall'avvocato Giulio Martinet, perchè questo conte De Bosses è nella protesta medesima indicato col nome di conte Favet De Bosses; tuttavia, essendogli parso opportuno di chiarire ogni dubbio in proposito, volle accertarsi se il conte Favet De Bosses residente in questa capitale portasse o no il nome di Emanuele sì e come si era insinuato nell'accennata protesta.

Ed a quest'effetto, nella circostanza in cui facevâ parte dell'ufficio IV altro dei membri, il quale pelle sue relazioni personali col conte Favet De Bosses era in grado di somministrare dati positivi sul suo nome di battesimo, lo incaricò di procurarsi sicure notizie in proposito; e dalle praticate indagini gli venne a risultare che il conte Favet De Bosses non aveva il nome di Emanuele, ma bensì quello di Edoardo Cesare.

Similmente l'ufficio IV avvisò si dovessero attribuire al conte Emanuele Savino De Bosses i voti consegnati nelle tre schede portanti unicamente la designazione di conte De Bosses, perchè questa era la comune appellazione data al conte Emanuele Savino De Bosses residente nella città d'Aosta e portato su quelle liste elettorali.

Potrebbe per verità dubitarsi se al predetto signor conte dovessero anche attribuirsi i due voti espressi nelle due schede, di cui l'una porta il nome di conte Lorenzo De Bosses, e l'altra quello di Emanuele Savini conte; ma quand'anche non si tenga conto di queste due schede, la maggioranza dei voti a favore del conte Emanuele Savino De Bosses risulterebbe coll'attribuire soltanto al medesimo le altre 17 schede, poichè rimarrebbero al medesimo 210 voti, i quali formerebbero più del terzo del total numero dei membri componenti il collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti.

Per lo che l'ufficio IV vi propone per mio mezzo la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio elettorale di Aosta nella persona del conte Emanuele Savino De Bosses.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio IV per la convalidazione dell'elezione del conte Emanuele Savino De Bosses a deputato del collegio di Aosta.

(Sono approvate).

CHIÒ, relatore. Collegio di Santhià. — Questo collegio si compone di tre sezioni: Santhià, Arboro e Gattinara. Gli elettori iscritti sono 406: cioè 145 nella prima, 84 nella seconda, 177 nella terza.

Alla prima votazione intervennero 255 elettori: 92 nella prima sezione, 47 nella seconda, 116 nella terza.

I voti si ripartirono nel modo seguente: l'avvocato Carlo Avondo ottenne nella prima sezione 17 voti, 25 nella seconda, 79 nella terza: in totale 121. L'avvocato Cassinis Giovanni Battista ebbe nella prima sezione 44 voti, nella seconda 19, nella terza 29: in tutto 92. Lignana Giacomo ebbe nella prima sezione 19 voti, nessuno nella seconda, 6 nella terza. Grassis avvocato Giuseppe nella prima 8, nella seconda 5, nella terza nessuno. Due voti andarono dispersi, quattro furono annullati.

Nessuno dei candidati avendo riportato il numero dei voti voluto dalla legge, si dovette procedere al ballottaggio fra i due candidati che ne ebbero maggior numero, cioè gli avvocati Avondo Carlo e Giambattista Cassinis.

È da notare che nella sezione di Santhià furono depositi sul banco della presidenza due stampati di cui darò lettura.

« *Agli elettori del collegio di Cigliano.*

« Lignana non è eleggibile compiendo solo il trentesimo anno il 19 dicembre prossimo venturo. La fede rilasciata dal parroco di Tronzano il 14 corrente e legalizzata da S. E. monsignor arcivescovo d'Angennes trovasi depositata in originale presso il sindaco di Cigliano, e per copia autentica notaio Ara, presso i sindaci di Livorno e San Germano. »

Il secondo stampato porta quanto segue:

« *Votate per l'ottimo professore Giacomo Lignana, non prestate fede alle insinuazioni della mancanza del requisito d'età.*

« *Noi vi assicuriamo che la nomina fatta in capo a Lignana è in debita forma. State saldi, elettori; confidate e vincerete.* »

Queste due stampe sono firmate da tutti i membri dell'ufficio definitivo.

Ebbe dunque luogo il ballottaggio tra i due candidati, avvocato Avondo ed avvocato Cassinis. In esso intervennero votanti 266. L'avvocato Avondo ebbe voti 149, e l'avvocato Cassinis 117: totale 266. L'avvocato Avondo fu dunque, a termini della legge, proclamato deputato.

Ma esistono contro questa elezione due motivi gravissimi che si oppongono alla sua validità; il primo è questo. Nel verbale delle operazioni elettorali della sezione di Arboro non si fa constare nessuna di queste due cose essenziali: 1° che terminati i due appelli si sia fatto il computo del numero totale dei votanti; 2° che

aperta l'urna si sia riconosciuto il numero dei bollettini depositi nella medesima. Infatti i due paragrafi 7 ed 8 che si riferiscono a queste due operazioni della più alta importanza sono ancora in bianco, mentre il loro riempimento solo ci poteva mettere in grado di giudicare che quelle due operazioni fossero state eseguite.

L'ufficio opinò che l'accertamento di queste due operazioni sia essenziale per guarentire la sincerità dello squittinio che dovette aver luogo. Mancando adunque questa ricognizione, l'ufficio ha creduto di trovare in siffatta mancanza un motivo di nullità della seguita elezione; epperò reputò nulla la medesima.

Però, se per la ragione esposta, l'elezione non fosse stata tenuta nulla, l'ufficio si sarebbe creduto in debito di proporre un'inchiesta, mosso da una protesta, che fu inviata al Parlamento addì 6 dicembre, e nella quale si espongono fatti che, ridotti ai più essenziali, sono quelli che ho avuto l'onore di esporre nella relazione stampata, e sono i seguenti:

1° Il presidente dell'ufficio definitivo della sezione di Arboro, permise il giorno 18 scorso novembre, che qualunque elettore, durante la votazione e fuori turno, si impadronisse di uno o più bollettini depositati sul tavolo dell'ufficio stesso, e ne distribuisse anche agli altri;

2° Che l'ufficio permise che vari elettori scrivessero il proprio voto sul tavolo dell'ufficio stesso;

3° Che una gran parte degli elettori vennero con ischede preparate, le quali sul momento esibivano, appena chiamati, e venivano senza osservazione accettate.

VALERIO. Da chi è firmata quella protesta?

CHIÒ, relatore. È firmata da tre petenti, dei quali due portano la qualificazione di elettori, il terzo non porta questa qualificazione; quindi resta incerto se lo sia o no.

VALERIO. È autenticata?

CHIÒ, relatore. Non è autenticata dal sindaco. Queste sono le informazioni che posso dare.

Ma la quistione dell'inchiesta mossa dalla protesta, di cui ho testè dato un sunto, non può nascere se non quando la Camera avrà esaminata e decisa quella della nullità promossa dai motivi che ho avuto l'onore di esporre. Perciò io credo che, per non interrompere l'ordine della discussione, sarebbe bene che gli oratori si limitassero dapprima ad esporre i motivi che vogliono addurre per combattere le conclusioni dell'ufficio IV, che ha giudicata nulla questa elezione per le ragioni che ho avuto l'onore di addurre.

PATERI. Seguirò il consiglio dell'onorevole relatore, e dirò poche parole per dimostrare alla Camera che nulla non può dirsi l'elezione della quale si tratta.

Il difetto di cui fece cenno l'onorevole Chiò si riferisce, se mal non mi appongo, ai verbali della prima votazione, della votazione, voglio dire, seguita il 15 novembre.

Ora non potrebbe tale difetto annullare l'elezione, tranne quando potesse dirsi che il ballottaggio dovesse aver luogo fra altri candidati, non già fra il professore Avondo e l'avvocato Cassinis.

Risulta dai verbali delle altre due sezioni che il signor professore Avondo conseguì in esse 96 voti.

Non essendovi adunque altri che abbia riportato uguale numero di suffragi, ed anzi l'avvocato cavaliere Cassinis, che dopo il professore Avondo ottenne numero maggiore di voti avendone solo conseguito novantadue, egli è evidente che la accennata circostanza non può influire sulla validità dell'elezione.

Mi asterrò quindi dall'osservare che sebbene in quella sezione, cioè nella sezione di Arboro, non siasi fatto cenno che il numero delle schede corrispondesse a quello dei votanti, ciò però non è in verun modo escluso né contraddetto.

Non mi farò neppure ad osservare che, se non risulta dal verbale di detta sezione d'Arboro quale sia stato il numero dei votanti, se ne ha prova nel verbale della sezione principale, dacchè dal numero complessivo dei voti conseguiti dal professore Avondo deducendo quello riportato nelle altre sezioni, scorgesi quale sia il numero ottenuto nella sezione d'Arboro, e senza più dilungarmi conchiudo doversi dire valida sotto questo aspetto l'elezione della quale si tratta.

CHIÒ, relatore. Io starò al primo argomento messo innanzi dall'onorevole Pateri.

Convertò con lui che se fosse vero che, comunque fosse avvenuta la votazione nella sezione di Arboro, tuttavia si avrebbe sempre questo costante risultato pei due candidati in ballottaggio, allora potrebbe la Camera, per un sentimento di moderazione, perdonare quella irregolarità, e ritenere per buona l'elezione seguita in capo del professore Avondo: ma la cosa non è così. Io credo che, se noi esaminiamo con tutto rigore quello che poteva avvenire nella sezione di Arboro, acquisteremo la convinzione che i due candidati del ballottaggio avrebbero potuto essere differenti.

Infatti nella prima votazione eranvi i seguenti candidati: il professore Avondo, il cavaliere Cassinis, il professore Lignana ed il signor Grassis. Il candidato Lignana ebbe voti 25. Ora, nella sezione di Arboro sono iscritti 84 elettori. Non sapendo noi in modo preciso quanti di questi elettori siano intervenuti (poichè qui precisamente sta la mancanza), dobbiamo, per maggior guarentigia, ammettere che fossero intervenuti tutti gli iscritti, e di più dobbiamo ammettere che quei voti si fossero rivolti tutti sul professore Lignana.

Il signor Lignana ebbe 25 voti: aggiungetegli gli 84 degli elettori di Arboro, ed avrete 109 voti: e così il signor Lignana avrebbe superato l'avvocato Cassinis. Egli è dunque il Lignana e non l'avvocato Cassinis che sarebbe venuto in ballottaggio coll'avvocato Avondo.

Mi pare che questa ragione debba convincere anche l'onorevole Pateri, come noi non possiamo in nessun modo lasciar trascorrere la irregolarità trovata nel verbale, che ci lascia in perfetta ignoranza intorno al numero totale dei votanti e intorno al numero dei bollettini trovati nell'urna dopo la sua chiusura.

VALERIO. Io non credo che l'argomentazione dell'onorevole relatore sia strettamente logica e possa con-

durre gli animi dei deputati a votare l'annullamento dell'elezione di Santhià. Il numero dei votanti nella sezione di cui si tratta non fu che di 47; qualora questi 47 voti si fossero portati tutti in favore di un solo dei candidati emuli dell'eletto, tuttavia le proporzioni del ballottaggio non sarebbero mutate.

Ma, io domando: è egli probabile, è egli credibile che tutti i voti degli elettori volessero portarsi sopra un solo candidato? Converrebbe dire che Santhià è l'Eden, l'Eldorado del Piemonte; Santhià e Arboro avrebbero dato un esempio di unanimità che in nessun villaggio del nostro Stato sarebbesi riscontrato nelle ultime elezioni generali.

Io tengo quindi per fermo che l'argomentazione dell'onorevole Pateri stia salda e che debba condurre seco l'accettazione, almeno rispetto al punto controverso di quella elezione.

Ma io aggiungerò un altro argomento: perchè due voti furono lasciati nello stampato della prima votazione di una sola sezione del collegio, dovremo noi annullare non solo l'operato di tutte e tre le sezioni, ma altresì il risultato della seconda votazione?

Questo condurrebbe evidentemente ad una decisione troppo rigorosa e per nulla consentanea alle deliberazioni che prese la Camera nella passata e in questa medesima Sessione.

Egli è manifesto che, se l'ufficio di Arboro non ha registrato il numero dei votanti, ciò è avvenuto per pura dimenticanza; e questo tanto è vero, che nessuno degli elettori presenti ha fatto veruna protesta; tanto è vero, che si venne ad un ballottaggio, e che questo diede una vittoria al professore Avondo con una maggioranza molto ragguardevole, maggioranza di cui non tutti i deputati di questa Camera si possono vantare in queste così contrastate elezioni.

Io quindi penso che, sia per le ragioni esposte dal professore Pateri, sia per quelle altre che sono venute esponendo, non si debba far caso di questa materiale dimenticanza in una sola sezione di un collegio, e quindi debba, rispetto a questo punto, validarsi l'elezione del professore Avondo.

DELLA MOTTA. Io ho domandato la parola su questa elezione non troppo conscio della specialità dei fatti che vi si riferiscono. Per vero dire mi faccio lecito di notare essere meno naturale l'ordine che si è introdotto adesso nel discutere delle elezioni contestate.

La deliberazione della Camera era stata che si cominciassero a portare alla tribuna tutte le elezioni su cui l'ufficio aveva conchiuso per l'adozione, riservando a portare poi in discussione quelle per cui si dovesse fare la relazione stampata, e che questa dovesse distribuirsi 24 ore prima del porle in deliberazione.

Ora ieri ho cominciato a vedere riferirsi l'elezione del generale Jaillot che io non conosceva, sulla quale la relazione non era stata distribuita che un quarto d'ora prima, e di cui io non aveva ricevuto la distribuzione.

Quantunque io sia stato tutto ieri alla Camera, può darsi che in quel momento non mi sia trovato per caso

nella sala delle sedute; fatto sta che non l'ebbi. Oggi ne viene in discussione una che fu distribuita ieri, e di cui appena forse sono trascorse le ventiquattro ore, e che non è neppure delle prime in ordine, mentre ce ne sono molte state distribuite da tre o quattro giorni, e su cui non si è ancora discusso.

Noterò di più che tra queste vi sono ancora relazioni a fare alla Camera sopra elezioni che l'ufficio ha approvate, e che perciò non diedero luogo a relazione a stampa, non essendovi contestazione. Ed io ne tengo una in pronto da tre giorni di tal genere che riferirò quando potrò. Ora, secondò la deliberazione della Camera, queste dovrebbero avere la precedenza su tutte le altre per cui si stampò la relazione. Parmi che si dovrebbe tenere una regola onde i deputati potessero sapere su quali elezioni si discuterà; il che non sanno se si procede a salti, senza nemmeno tener l'ordine numerico delle relazioni a stampa.

Premesso questo, onde spiegare come io non possa entrare molto addentro nella questione specifica della elezione di Santhià, parlerò sopra una questione di massima, che si presenta in questa come in molte altre elezioni, e che essendosi presentata più volte nell'ufficio V a cui ho l'onore di appartenere, sono in grado di dirne qualche cosa.

Da quanto raccolsi dalla chiarissima esposizione fatta dall'onorevole relatore, e da una celere lettura che diedi alla relazione stampata, l'ufficio IV propone l'annullamento dell'elezione di Santhià per irregolarità seguite nella formazione del processo verbale della prima riunione della sezione d'Arboro. Ora io presenterò alla Camera qualche avvertenza, perchè essa vegga la gravità della massima che le si propone di adottare, nello stabilire come irregolarità sostanziale l'ommissione della annotazione del numero dei voti nel verbale particolare di una sezione, e dedurne l'annullamento delle operazioni dell'intero collegio.

Gli onorevoli miei colleghi che hanno tenuto dietro alle quistioni cui danno luogo le presenti elezioni avranno già veduto che ve ne sono parecchie le quali presentano un tal vizio: vi è quella di Spigno, quella di Staglieno, l'elezione di Castelnuovo d'Asti e una che che venne ieri riferita, di non so più quale altro collegio. Insomma in molti luoghi si è ripetuta questa irregolarità. Io debbo dire che l'ufficio a cui ho l'onore di appartenere fu il più disgraziato, in questo senso che ebbe un maggior numero di questi casi.

A prima vista fece molto senso anche nell'ufficio V il vedere che non si fosse eseguito quanto pare desiderare l'articolo 85 della legge elettorale, e non si fosse inserito nei processi verbali il numero dei voti avuti dai singoli deputati. Parve questa irregolarità tanto sostanziale che la maggioranza credette di dover annullare le elezioni così viziate; parendo che non potevasi più avere un computo sicuro dei voti quantunque si potesse avere per induzione dal verbale di appendice. Ma la ripetizione di questo caso mi fece fare seria osservazione, e tra me stesso venni dicendo: d'onde proviene

ciò, che tanti uffizi elettorali hanno commessa la stessa irregolarità, e perchè nel sostituire ai paragrafi 6 e 7 del verbale stampato un altro paragrafo, lo sostituirono tutti nei medesimi termini? A parecchi membri dell'ufficio V fece specie che in tre collegi diversi, in uno della Liguria e in due del Piemonte, posti a distanze anche grandi gli uni dagli altri, i termini del paragrafo sostituito ai due suindicati fossero eguali.

Ma esaminando benè la cosa, si trova la ragione di ciò nei moduli stampati, i quali, serbato il debito rispetto verso chi li ha compilati, lasciano molto a desiderare.

Diffatti, cosa è scritto nelle note marginali al fine dei verbali dell'ufficio definitivo, modulo terzo? È scritto che quando si tratta di collegi i quali hanno varie sezioni, e che perciò la votazione della sezione non può essere definitiva, si cancelleranno i paragrafi sesto e settimo. Ecco le parole precise: « Ove si tratti di collegi componenti più frazioni, nei verbali delle sezioni secondarie, a vece dei paragrafi sesto e settimo, si copierà quanto si accenna nell'avvertenza per l'uso del modulo. » Quest'avvertenza non ebbero tempo a procurarmela, ma pare che la medesima proponga un altro modulo da sostituire, quale l'abbiamo trovato in tutti questi verbali, in cui si dice che « terminatasi la votazione si sospese l'operazione per, ecc. » Dunque quegli uffizi che hanno cancellato i paragrafi sesto e settimo hanno fatto, per quanto pare, quello che la nota marginale diceva (e questo errore potrebbe essere un errore del modulo e non dell'ufficio elettorale). In questi moduli, ripeto, vi sono varie oscurità, ed è facile che succedano nell'uso molti sbagli. Citerò ad esempio che nel paragrafo settimo è detto sol per incidente che *l'urna fu sempre custodita da tre*; ora, cancellando tutto il paragrafo, viene tolta l'accertazione che il verbale dovrebbe produrre sulla custodia dell'urna, e quindi nasce poi il caso delle proteste fatte contro la custodia dell'urna, proteste che non dovrebbero aver luogo se non fosse cancellato questo paragrafo, nel quale è inserita la certificazione d'una circostanza che non avrebbe da per sé da far niente colla proclamazione definitiva o no dell'esito della votazione di un collegio.

Or dunque io domando alla Camera se quando si tratta di una irregolarità, che tale non può dirsi perchè sembra nè più nè meno che l'esecuzione d'una norma, d'un suggerimento, dato all'ufficio della sezione dal modulo che deve riempersi, si debba perciò annullare l'elezione. Per dire poi alcuna cosa dell'importanza che può avere quella irregolarità o errore converrà distinguere il caso di sezione principale e non principale. La ommissione è molto più grave e imbarazzante quando succede in una sezione secondaria che nella principale, perchè trattandosi di sezione secondaria, se non vi è una nota che faccia veramente constare quale sia stato il numero dei votanti, si può dubitare che questo non sia poi ben consegnato nell'appendice di verbale comune a tutte le sezioni che si compie nella sezione centrale per atto separato. E questa merita considerazione

tanto maggiore che la legge richiede sempre tre scrutatori presenti a tutte le operazioni elettorali, e il trasporto del verbale delle sezioni secondarie alla sezione principale si fa dal solo presidente; dimodochè se quel verbale non contiene tutti i dati essenziali specialmente circa l'esito dello scrutinio della sezione parziale, riesce difficile di riconoscere con sicurezza il numero dei voti dati nella sezione e formare il voto complessivo del collegio.

Quando invece si trattasse di sezione principale, questa difficoltà non esiste, perchè l'intero ufficio vi sta presente e concorre a fare l'appendice di verbale: quindi se non ha espresso il numero distinto dei voti nel suo verbale parziale, è lo stesso ufficio in presenza dei medesimi elettori che lo consegna nel verbale complessivo.

Ma quantunque io ammetta che questa irregolarità sia più grave nelle sezioni secondarie che nella principale, tuttavia neppure per quelle si può ritenere come sufficiente causa di annullamento, perchè la stessa nota parla precisamente delle sezioni secondarie; parendomi per conseguenza che la sezione di Arboro abbia fatto precisamente quello che la nota diceva di fare, cioè cancellati i paragrafi sesto e settimo e sostituitovi l'altro indicato nelle avvertenze, io mantengo che la sezione di Arboro non deve essere imputata d'aver commesso una irregolarità, la quale sia tanto sostanziale da annullare non solo le sue operazioni, ma anche quelle di tutto il collegio.

Io desiderava di proporre queste considerazioni alla Camera la prima volta che venisse il caso di discutere a fondo su questo punto; dico la prima volta, perchè ieri si è bensì portato alla cognizione della Camera una simile irregolarità per l'elezione dell'avvocato Fara, ma l'ufficio allora non sentenziò l'annullamento, perchè disse che veramente era stato registrato il numero dei voti, e che si poteva raccogliere dal verbale questa registrazione. Però osservo che quello è già un grave precedente della Camera, poichè quei numeri erano stati registrati in due paragrafi cancellati, e non so come si possa dire che cancellata la stampa, non fosse cancellato il manoscritto, che ne riempieva la lacuna in bianco. Comunque io mantengo in massima che, allo stato attuale dei moduli, non si può ravvisare come irregolarità sostanziale l'ommissione della registrazione del numero dei voti nei paragrafi che, secondo il modulo stesso, devono essere cancellati, quando sia veramente quel caso in cui si devono cancellare; e che per conseguenza non si possa accogliere il motivo di nullità proposto dall'ufficio IV contro l'elezione dell'avvocato Avondo.

Mi restringo a parlare di questo motivo di nullità, perchè esso contiene una massima che è necessario di ben esaminare, affinchè la Camera veda in quali condizioni essa si trovi per accettarla. Non entro poi a discutere sulla quistione dell'inchiesta e delle proteste particolari che riguardano altri fatti intorno alla forma di quella elezione, salva la riserva di rispondere quando vengano fatte altre osservazioni.

BIXIO. Io credo che questa elezione sia validissima.

Questa massima è insegnata dagli scrittori francesi in casi analoghi. L'ha trattata Dalloz, l'ha trattata Ledru-Rollin, e fu deciso più volte: « Que l'élection n'est pas nulle par cela que les procès-verbaux ne mentionnent pas que le recensement a été fait dans la première section, s'il résulte de l'addition des chiffres des votes dans les diverses sections que l'élu avait obtenu plus que la majorité absolue, et qu'aucune réclamation ne serait élevée contre l'élection n° 742. »

Ora riteniamo la massima, perchè si applica tanto al caso in cui questa ommissione del segretario (perchè fu ommissione del segretario) sia avvenuta nelle diverse sezioni, e si faccia poi la somma dei voti nella sezione principale, quanto al caso in cui si sia ommesso nelle sezioni secondarie di indicare il numero dei voti, ma che si trovino poi sommati senza veruna contestazione nella sezione principale.

Nel primo caso della somma delle sezioni secondarie è una quistione di addizione. Quando si sa che Tizio ha riportato tanti voti nella prima sezione, tanti nella seconda e tanti nella terza, ancorchè si sia ommesso nell'ultimo verbale di indicare la somma totale, non si tratta più che di addizione. Viceversa, quando l'ommissione succede in una sezione secondaria, ma che nella principale si trova addizionato il numero totale dei voti, è una quistione di sottrazione; sarà evidente che, se uno è portato per 300 voti nella sezione principale e ne ha avuti 200 nelle altre sezioni, in quella per cui il segretario ha ommesso materialmente di indicare la cifra, ne ha riportati 100. Il caso è dunque ridotto ad una semplice sottrazione; e quando sopra la risultanza del numero accertato nel collegio, in presenza delle sezioni secondarie, non vi è nessuna contestazione (è qui dove si fondano gli scrittori francesi), allora si può dire che l'operazione è stata sincera e che la nomina è valida.

Io osservo questo, perchè per me tutte le quistioni di destra o di sinistra sono indifferenti: la massima è quella che noi dobbiamo adottare.

CHIO, relatore. Da molte parti vennero obiezioni contro la relazione che ho avuto l'onore di fare a nome dell'ufficio IV; la Camera permetterà che io risponda separatamente per quanto io possa a ciascun oratore. Comincerò dall'onorevole conte Della Motta.

L'onorevole conte Della Motta avrebbe voluto che questa elezione, di cui pare ormai terminata la discussione, fosse rimandata ad un'altra tornata. Oppose che la relazione stampata da poco gli è nota; ma io posso rispondergli che la relazione a stampa è stata distribuita fino da ieri mattina; sono dunque più di 24 ore che tale relazione debb'essere nelle mani dei deputati. Mi pare però che quest'obiezione non l'abbia posta avanti per sostenerla seriamente, perchè saltò ad un tratto nel merito dell'elezione e volle propugnarla come valida. Cominciò per fare la critica dei moduli; e siccome questa critica non ci appartiene, non risponderò intorno al modo migliore di formare i moduli che debbono servire ai processi verbali delle elezioni; ma mi fece senso una

sua obiezione la quale consisteva nel distinguere tra sezione e sezione.

L'onorevole Della Motta, il quale è amatissimo dei principii sui quali riposa la nostra eguaglianza civile, dovrebbe sapere che nè la sezione seconda nè la terza è inferiore alla prima; gli elettori sono tutti eguali. L'essenziale è di vedere se l'ommissione avvenuta in una delle sezioni abbia potuto alterare il risultato dell'elezione. Qui sta tutta la questione. Ora ho dimostrato all'onorevole Pateri ed anche all'onorevole Valerio, i quali volevano sostenere che il risultato dell'elezione non sarebbe stato mutato, ho, dico, dimostrato che il risultato dell'elezione poteva benissimo mutarsi.

Infatti l'onorevole Valerio diceva: i votanti furono 47; aggiungete questi 47 voti ai 25 ottenuti dal signor Lignana, ed avrete pel signor Lignana un numero di voti tuttavia minore di quello che conseguirono gli altri due candidati.

VALERIO. Non ho già detto di aggiungere tutti i 47; 25 sono i voti già ottenuti dal signor Lignana. Vorrebbe l'onorevole relatore che gli si dessero due volte questi voti?

CHIO, relatore. Ma l'onorevole Valerio mi permetta di osservargli che egli ammette come certo che i votanti fossero 47, mentrè questo è precisamente ciò che non si sa, perchè il paragrafo del processo verbale nel quale questo numero doveva constatarsi è in bianco; siamo incerti se effettivamente i votanti erano 47.

Ma egli soggiungeva: si può egli ammettere che tutti i votanti unanimemente portino i loro voti sopra un medesimo candidato?

Io gli risponderò che non ho mai fatto questa ipotesi in una maniera assoluta. Io ho notato che gli elettori iscritti erano 84, e che aggiungendo questi 84 ai 25 voti che ebbe il signor Lignana (perchè è da notarsi che il signor Lignana non ebbe alcun voto nella sezione di Arboro), si può presumere, cosa improbabilissima senza dubbio, ma per maggior guarentigia della sincerità dell'elezione, si può presumere, dico, che si portassero tutti sul signor Lignana, ed allora egli avrebbe ottenuto 109 voti, numero superiore ai 92 che ottenne il signor Cassinis.

Io faccio però notare all'onorevole Valerio che non è necessario che questi 84 elettori votino tutti pel signor Lignana, ma è sufficiente che ve ne sieno 68, ed allora a questi 68 voti aggiungendo i 25 che egli riportò nell'altra sezione, si avrebbe il numero 93, numero maggiore di 92 che, come già ho detto, è quello dei voti che riportò il signor Cassinis.

Vengo ora all'onorevole Bixio.

Come cultore delle scienze matematiche, non è che con un sentimento di trepidazione che mi accingo a rispondere alle sue obiezioni, soprattutto perchè egli citò dei valenti giureconsulti che mi sono perfettamente estranei; però in quest'argomento con piena convinzione d'animo io combatto le sue conclusioni.

Egli disse: voi avete il risultato finale dei voti, questo risultato è chiaro: i votanti per la sezione d'Arboro

sono 47, e di questi 47 vedete che 25 ne ebbe il signor Avondo e 19 il signor Cassinis.

A me fa meraviglia come egli abbia potuto così dimenticare il fatto che questo risultato finale non può meritare la nostra fiducia. Sappiamo noi se nel fare lo scrutinio parziale delle schede si operarono tutte le regole prescritte dalla legge? Ora fra queste regole avvi la seguente indicata all'articolo 85, e la leggerò per maggiore conforto dell'onorevole Bixio. (*Ilarità*)

« Riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino e lo consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e lo fa passare ad un altro scrutatore; il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico. »

E poi aggiungesi all'articolo 87:

« Nei collegi divisi in più sezioni, lo squittinio si fa in ciascuna sezione. »

Sappiamo noi se queste forme essenziali perchè il risultato sia valido furono o no osservate?

Io ne faccio appello alla buona fede dello stesso onorevole Bixio, noi che dobbiamo custodire la sincerità dello scrutinio, possiamo credere che quelle forme furono osservate, allorquando il verbale tace tutte queste circostanze?

Quanto a me, come deputato, sono in debito di tenermi in guardia contro qualunque sentimento di simpatia che mi inducesse ad approvare l'elezione, tenuto conto della persona in capo alla quale ha potuto seguire la nomina; io compio al mio debito di deputato, che è di guarentire la sincerità dello scrutinio, e questa, ripeto, non è guarentita, stando al verbale, dal quale noi dobbiamo desumere gli argomenti valevoli per decidere sull'elezione, e quindi, sebbene mal mio grado, io voto, concorde colla grandissima maggioranza dell'ufficio IV, per la nullità della presente elezione.

PATERI. Allorquando io ho domandato la prima volta la parola, mi era fisso in mente che dal verbale della sezione di Arboro non risultasse realmente del numero dei voti dati a ciascun candidato, e che di ciò unicamente venisse ad aversi prova dal verbale della sezione principale.

Ora, dalla lettura del processo verbale di quella sezione, d'altronde poi da quanto fu testè detto dall'onorevole relatore, venne a risultarmi che dallo stesso verbale di detta sezione consta quale sia stato il numero dei voti attribuito a ciascun candidato, d'onde la conseguenza che a più forte ragione non regge quanto accennava l'onorevole relatore, che non si abbia la prova del numero dei voti riportati dal professore Avondo.

Si osservò dall'onorevole relatore che non merita fede quanto sta scritto al paragrafo 10 di quel verbale, perchè non siensi riempiti i vuai dei paragrafi 6 e 7; ma, a dir vero, io non comprendo perchè l'onorevole relatore non voglia prestar fede a quanto sta scritto al paragrafo 10 del verbale, e tanta forza esso dia alla mancanza materiale relativa ai paragrafi 6 e 7; come creda che, per non essersi riempiti i vuai dei detti

paragrafi 6 e 7, si possa contestare quanto leggesi chiaro e specificamente espresso nel verbale stesso.

Ma soggiungeva l'onorevole Chiò essere in manifesta violazione del disposto della legge elettorale quanto venne operato dall'ufficio di quella sezione, perchè al paragrafo 85 della legge elettorale si stabilisce che il risultato di ciascun squittinio deve immediatamente rendersi pubblico.

Il disposto dell'articolo 85, ivi accennato, per quanto a me sembra, altro non significa se non che debba pubblicarsi il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Ora ciò fu fatto nella sezione di Arborio, e di ciò risulta da quanto leggesi nel paragrafo 10.

Dunque io non vedo come sussista l'argomento di cui si valse l'onorevole relatore per dire nulla l'elezione di cui si tratta. Ed a fronte delle fatte osservazioni, non iscorgo neppure con quale fondamento siasi dall'onorevole relatore supposto che l'avvocato Lignana potesse conseguire 58 voti in quella sezione. Non iscorgo infine come, con mere supposizioni non fondate sulle risultanze del verbale, possa annullarsi un'elezione qualsiasi. A ciò si aggiunga che dallo stesso verbale risulta che non si fece contestazione alcuna a questo riguardo, che non furono rinvenute schede nulle. A maggior ragione dunque devesi dire valida l'elezione di cui si tratta, come io prego la Camera di voler dichiarare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Della Motta.

Voci. Ai voti! ai voti!

DELLA MOTTA. Mi permetta la Camera poche parole in risposta...

Voci. Ai voti! (*Rumori*)

DELLA MOTTA. Si tratta di una questione di massima, che non deve venire strozzata.

Io non risponderò alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore relativamente ad alcune avvertenze per me poste innanzi sul metodo di discussione. È certo che ieri fu discussa l'elezione del generale Jaillet, mentre non erano ancora trascorse ventiquattro ore dalla presentazione della relazione, ed oggi si passò a discuterne una che in ordine di presentazione dovrebbe essere delle ultime.

L'onorevole relatore disse che io ho fatto la critica dei moduli. Io non feci la critica, espressi il desiderio che questi moduli fossero fatti in modo più chiaro. E credo aver data la prova che in essi si contengono molte cose che hanno potuto motivare le irregolarità lamentate; cosicchè veramente io credo che non si possa imputare all'ufficio di Arborio di aver cancellati quei paragrafi, quando il modulo stesso dice di far così. E si noti bene che, non solo il modulo, ma ancora l'avvertenza stampata per l'uso di questi moduli dice la stessa cosa.

Il modulo n° 3 serve pei collegi composti di più sezioni; nei verbali delle sezioni secondarie, avvece dei paragrafi 6 e 7, si indica nella nota marginale di sostituirne un altro formolato nelle avvertenze.

Dunque se l'ufficio elettorale li ha cancellati, pare

che ciò fece in dipendenza dell'avvertenza inserita nel verbale stampato. Si è fatta forse una omissione di scritturazione nel paragrafo sostituito, non tenendo conto della circostanza di numerarvi i voti, ma resta a vedere se sia difetto di scritturazione, di registrazione, oppure di sostanza, per non essersi eseguita la legge col proclamare il deputato.

La legge dice espressamente che dovranno essere consegnati i voti nel verbale, e che deve essere proclamato il risultato della votazione. Se questo risultato fosse stato di fatto proclamato nella sezione che ha ommesso poi di registrarlo nel verbale, non mancherebbe nulla alla sostanza, mancherebbe solamente la parte o forma probante che è quella del verbale.

Io credo che sarebbe ammissibile al più un'inchiesta o qualche altra prova equivalente per assicurarsi che la proclamazione fu fatta e fu fatta in numero di voti che non alteri la votazione definitiva; ma intanto è certo per me che questa omissione di scritturazione non deve essere imputabile all'ufficio, o almeno che prima di darle conseguenza tanta quanta sarebbe l'annullamento dell'intera operazione elettorale, bisognerebbe riconoscere se vi fu difetto di sostanza o di scritturazione soltanto; cioè bisogna accertarsi se veramente non fu proclamato il deputato, cosicchè gli elettori se ne siano andati senza conoscere quanti voti avesse avuto un candidato e quanti un altro nella loro sezione.

Ora questo non è credibile: primieramente la curiosità e la giusta premura degli elettori fa supporre che molti di essi hanno cercato di sapere subito il numero dei voti ottenuti dai candidati rispettivamente favoriti; secondariamente poi non è presumibile che la cosa sarebbe passata inosservata: vi sarebbero proteste di elettori, trattandosi di una importante omissione, d'un fatto assai importante, omissione che salterebbe agli occhi di tutti.

Debbo poi ancora una risposta per un fatto semipersonale. L'onorevole Chiò mostrò sorpresa dell'aver io voluto fare distinzione tra sezione principale e non principale. Prego l'onorevole Chiò a notare che io addussi la ragione della distinzione che faceva, e quando egli vorrà pesarla, vedrà che è gravissima. La ragione per cui distinguo tra sezione principale e secondaria si è questa, che nella sezione secondaria si chiude il verbale senza risultato definitivo dell'elezione del collegio, non potendosi sapere in quel momento niun risultato definitivo nè di elezione, nè di ballottaggio, finchè ciò risulti dalla votazione delle altre sezioni. Il risultato della sezione secondaria, come ebbi già l'onore di osservare, è portato dal presidente dell'ufficio della sezione medesima al luogo della sezione principale, per essere poi inserito nel verbale d'appendice che qualche volta si fa nel luogo centrale il giorno stesso e qualche volta solamente all'indomani.

Dunque, stante tutto il tempo che passa tra la chiusura del verbale della sezione parziale e la formazione del verbale complessivo della sezione centrale che riunisce tutti i voti, se in qualche modo non è guarentita

la cognizione e conservazione dell'esatto numero dei voti stati dati a ciascun candidato, può nascere sospetto che alla sezione principale manchino gli elementi precisi e sicuri per fare il computo dei voti dell'intero collegio e della loro ripartizione. Ma questo non può succedere con egual pericolo nella sezione principale: essa fa il verbale della propria sezione, ma è pur d'essa stessa che, stando riunito tutto l'intero suo ufficio, fa poi il verbale d'appendice di tutto il collegio.

Per supporre che essa non vi computasse con esattezza il risultato dello squittinio della sua propria sezione parziale, bisognerebbe dire, o che avesse dimenticata la votazione della sua propria sezione, o che tutti i membri dell'ufficio centrale fossero concordi nel consegnare nel verbale complessivo un numero erroneo, e che gli elettori stessi della sezione non fossero solleciti di recarvi alcun controllo. Quindi la differenza tra sezione principale e secondaria esiste non per il luogo che tengono, o il grado di principale e secondaria, ma per il modo con cui i verbali sono fatti; perchè in quella l'intero ufficio concorre alla formazione dell'appendice di verbale, sotto il controllo dei propri elettori; in queste è il solo presidente che va in paese talvolta discosto a portare l'esito dei voti degli elettori di sua sezione che difficilmente lo possono seguire per controllarlo.

Io conchiudo: la Camera deve osservare se vi è nel fatto di Arboro difetto di sostanza o solo di scritturazione, se cioè il risultato dello scrutinio non fu in quella sezione proclamato, o se solo si ommise di farne cenno nel verbale.

Nel primo caso dovrebbero annullare l'elezione; nel secondo mi sembrerebbe veramente troppo grave e severo, che per un difetto di forma di una sola sezione, neppure ad essa imputabile, si venisse ad annullare le operazioni dell'intero collegio.

Se la Camera non si crede abbastanza illuminata dai verbali, ordini un'inchiesta, cerchi informazioni come crederà meglio, ma non si affretti a prendere una deliberazione di annullamento in una questione così grave senza maggiormente esaminarla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'annullamento...

PATERI. Io aveva come emendamento proposto che si mettesse a partito la convalidazione...

PRESIDENTE. Mettendo ai voti l'annullamento, quelli che vorranno convalidare l'elezione non daranno il partito favorevole.

VALERIO. Metta ai voti la validità; la questione rimane più limpida.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, metterò ai voti la convalidazione dell'elezione proposta dall'onorevole Pateri.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola. Si è sempre usato di mettere prima ai voti le conclusioni dell'ufficio, a meno che si tratti di questione sospensiva. Parmi che sia opportuno di seguire anche ora questo sistema, chè altrimenti ne nascerebbe l'inconveniente d'intracciare molto queste sorta di votazioni.

Prego quindi il signor presidente a voler prima mettere ai voti le conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. Il risultato sarebbe poi il medesimo. Metto dunque ai voti le conclusioni dell'ufficio IV che sono per l'annullamento dell'elezione del collegio di Santhià nella persona dell'avvocato Avondo.

(Non sono adottate.)

Ora metto ai voti la convalidazione dell'elezione.

RATTAZZI, ministro dell'interno. C'è una questione subordinata, cioè se sia il caso di un'inchiesta. Se la Camera passa alla votazione sopra l'inchiesta e l'approva, resta inutile ogni altra votazione; quindi parmi più logico di mettere prima ai voti questa proposta.

VALERIO. Domando la parola.

CAVOUR GUSTAVO. Per votare sopra l'inchiesta bisogna sapere su che cosa verta. Desidererei che l'onorevole relatore ce ne informasse.

CHIÒ, relatore. L'inchiesta non è motivata che sulla protesta sporta al Parlamento il 6 di questo mese. Se la Camera desidera che se ne dia lettura, io non ci ho difficoltà: osservo però che i fatti essenziali dalla medesima accennati sono recati nella relazione a stampa che venne distribuita.

BIXIO. Favorisca di dire il numero dei firmati a quella protesta.

CHIÒ, relatore. Sono tre.

VALERIO. Io domando che non si ammetta l'inchiesta domandata dal relatore. La protesta di cui si tratta, secondo l'asserzione del relatore medesimo, non è firmata che da tre individui, di cui due soli si dicono elettori. Essa porta, se non m'inganno, la data del 6 dicembre, e non è autenticata. Egli è evidente che se noi dovessimo votare delle inchieste sopra petizioni aventi così poco fondamento, senza veruna autenticità, venute molti giorni dopo l'elezione, è evidente, dico, che noi apriremmo un campo che ci condurrebbe là dove nessuno di noi certo vuol giungere. Nè i fatti, i quali vengono denunciati in questa petizione, hanno tale un carattere di validità e d'importanza per cui noi dobbiamo votare l'inchiesta.

Io per conseguenza penso che l'elezione del professore Avondo debba essere convalidata senza veruna inchiesta.

Voci. Ai voti! ai voti!

MOIA. Aveva chiesta la parola per fare una semplice osservazione.

Io voleva far presente alla Camera quello che già forse altri avranno osservato, cioè che questa protesta riguarda le operazioni elettorali della sola sezione di Arboro. Ora noi abbiamo già veduto che, quand'anche le operazioni elettorali di questa sezione venissero annullate, ciò non influirebbe sull'elezione avvenuta in capo al professore Avondo. Non fosse altro che per questa ragione, io credo che la Camera non possa soffermarsi ad esaminare quanta fede meritino le osservazioni fatte sopra l'elezione di cui si tratta.

DEPRETTIS. Pregherei il signor relatore a voler dire a quale sezione si riferisca la protesta.

CHIÒ, relatore. La protesta è stata stampata in sunto e riguarda le operazioni elettorali della sezione di Arboro.

Se si osserva che il numero dei votanti in quella sezione fu di 47, è verissimo, conformemente a quanto ha osservato l'onorevole Moia, che, quand'anche tutti questi 47 voti si portassero sul candidato Lignana, il ballottaggio avrebbe sempre avuto luogo fra i signori Avondo e Cassinis. Perciò, se la Camera è consentanea al voto che ha dato contro la nullità dell'elezione, non potrebbe far a meno che respingere l'inchiesta stata già proposta dall'ufficio IV. Anzi io credo di essere interprete dell'intenzione dell'ufficio medesimo, i componenti del quale veggio in maggior parte presenti a questa discussione, col ritirare la proposta dell'inchiesta fondandosi sul voto che la Camera ha dato precedentemente ed al quale certamente non vorrà contraddire.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta d'inchiesta, metto ai voti la convalidazione dell'elezione dell'avvocato Carlo Avondo.

(È approvata.)

GALVAGNO, relatore. Collegio di Cortemiglia. — Questo collegio è composto di due sezioni, quella di Cortemiglia e quella di Santo Stefano Belbo. Gli elettori iscritti nelle due sezioni ascendono a 391, cioè 263 nella prima e 128 nella seconda.

Nella prima sezione di Cortemiglia, nel giorno 15, i votanti furono 157. Il barone Sappa ebbe voti 93; il cavaliere Tommaso Vallauri, 42; il conte Incisa di Santo Stefano, 18; il conte Luigi Fresia, 2: totale 155; in bianco 1; l'altra portante il cognome di *Balauri*, annullata, 1: totale 157.

Nella seconda sezione di Santo Stefano Belbo, nel giorno 15, votanti 87. Conte Incisa, 12; cavaliere Vallauri, 11; barone Sappa, 1; un signor Valli, 1; un signor Vacari, 1; annullato, 1; totale 87.

Il giorno 16, in appendice al verbale, si fece risultare essersi conferiti al barone Sappa voti 94; al conte Incisa, 90; al cavaliere Vallauri, 53; al conte Fresia, 2; al cavaliere Valli, 1; al cavaliere Vacari, 1; annullati 3: totale 244; cifra eguale al numero totale dei votanti nelle due sezioni.

Nessuno dei candidati avendo riportato il numero di voti voluto dalla legge, si procedette al ballottaggio tra il barone Sappa ed il conte Incisa.

Nella prima sezione i votanti furono 180, nulli 2, restano 178. Il barone Sappa ebbe voti 146; il conte Incisa, 32: totale eguale 178.

Nella seconda sezione i votanti furono 114; conte Incisa, 112; barone Sappa, 2: totale eguale 114; cosicchè il barone Sappa riportò voti 148; il conte Incisa 144.

Il barone Sappa fu quindi proclamato deputato.

Le operazioni furono regolari: anzi non mi pare di cadere in esagerazione dicendo che pochi sono i verbali che si possano dire così regolarmente redatti.

Non manca però una protesta fatta da undici elettori: quattro di Castino, sette di Fossano, luoghi che fanno parte della sezione di Cortemiglia.

Nessuna protesta venne fatta però al momento dell'elezione: otto sono i principali capi d'accusa che si fanno contro quest'elezione: io li espongo alla Camera contrapponendo nello stesso mentre le risposte che occorrono.

I dichiaranti attestano:

« 1° Furono ammessi a votare due non elettori. Non si dice il nome. »

Il verbale prova il contrario.

« 2° Alcuni elettori consegnarono bollettini scritti anticipatamente, altri non li consegnarono in persona, ed in fine il tavolo era disposto in modo che si poteva vedere il nome; l'osservazione fu fatta da alcuni elettori, ma non vi si pose riparo. »

Il verbale prova il contrario, e quanto ai tavoli essi erano separati e nessuno ha chiesto atto delle proteste che si dicono fatte al riguardo.

« 3° L'appello confuso ed il numero dei voti non corrispose al numero dei votanti. »

Il verbale dice il contrario ed il numero corrispose in 178 nella prima sezione.

« 4° Si sospese la seconda chiamata sino alle 3. »

Il verbale fa fede che la seconda chiamata ebbe luogo *ad un'ora e poco più dopo il mezzogiorno*: non risulta che qualche elettore non abbia per tal causa più potuto votare.

« 5° Nella riunione del 18 settembre non fu chiesta la presentazione dei certificati. »

Ciò prova che fu chiesta la prima volta, e ciò non influisce a nullità.

« 6° Si assentarono per alcun tempo tre membri dell'ufficio. »

Dice il verbale: *di cui tre membri furono costantemente presenti alle operazioni pendente tutta la seduta.*

« 7° Fu permesso ad elettori di deporre il loro bollettino tra una chiamata e l'altra in mancanza del presidente e di altri membri dell'ufficio. »

Il verbale prova il contrario.

« 8° Si ammise a votare un individuo affetto da cecità assoluta, che vuolsi considerare come analfabeto. »

Si tolga il voto e rimane pur sempre la maggioranza.

Vi ha la promessa di aggiungere altre nullità in caso d'inchiesta. Solita promessa: si parla di brogli e di mene, ma non si citano fatti.

Gli elettori che protestano sono di Castino 4 e di Cassano 7: totale 11 sopra 291 iscritti. Essi sono della sezione di Cortemiglia, ma nessuno appartiene al capoluogo.

Queste sono le principali obiezioni mosse in questa protesta.

L'ufficio IV credè non doverne tenere conto veruno, quantunque le firme degli elettori protestanti siano certificate vere dai rispettivi sindaci del comune di Castino e di Cassano. Laonde, per mezzo mio, vi propono la convalidazione della nomina del barone Sappa a deputato del collegio di Cortemiglia.

(La Camera approva.)

DELLA MOTTA, relatore. Collegio di Biandrate. —

Questo collegio è diviso in tre sezioni: Biandrate, Borgovercelli e Vespolate.

Nella prima sezione di Biandrate sono iscritti 95 elettori; in quella di Borgovercelli, 119; in quella di Vespolate, 116: totale, 330. Votarono nel primo squittinio elettori 240, di cui 65 votarono pel dottore Giovanni Bianchetti; pel l'avvocato Francesco Demarchi, 66; pel conte Teodoro Riccardi, 59. Il dottore Odoardo Zanetti ebbe voti 19; voti 9 furono dispersi; schede nulle 22. Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si procedette il giorno 18 novembre al ballottaggio tra l'avvocato Francesco Demarchi ed il dottore Giovanni Bianchetti. Votarono in questa seconda votazione numero 232 elettori, di cui 123 pel dottore Bianchetti; 118 pel l'avvocato Demarchi; voti nulli 1.

L'ufficio della sezione principale stava per proclamare, come infatti fece, a deputato il dottore Giovanni Bianchetti, quando tre elettori della sezione principale di Biandrate protestarono, non tanto contro le operazioni del ballottaggio, quanto contro la votazione del 15 novembre e contro i computi dei voti allora fatti.

L'ufficio elettorale di Biandrate diede atto di questa protesta e la unì al verbale di seconda riunione della sezione.

Questa protesta, in quanto riguarda le operazioni seguite nell'elezione, obietta diversi fatti contrari alla regolarità della votazione, avvenuti nella sezione di Biandrate, affermando che nella votazione del 15 novembre vi furono ammessi molti elettori a votare ad intervalli chiuso il primo appello e non ancora aperto il secondo, che furono distribuite schede ad alcuni elettori a domicilio prima della seduta, onde alcuni avrebbero posta nell'urna la scheda che avevano portata seco e tenuta inutile quella ricevuta nella sala elettorale.

Di più poi si accenna a qualche altra pretesa degli elettori che veramente non ha fondamento di sorta, ma riferendosi questa alle operazioni del 18 novembre ne parleremo dopo.

Esporrò dapprima le risposte date dall'ufficio di Biandrate.

« In questo momento, per parte dei signori elettori Robbone Giuseppe, prevosto di Biandrate, Gola Carlo, parroco di Fisinengo, e Lanza Carlo, arciprete di Mosezzo, venne quivi presentata una protesta nella quale, accennando a varie pretese irregolarità, si fa istanza perchè dalla Camera venga annullata la votazione testè compiutasi.

« L'ufficio, udita lettura della surriferita protesta, e ritenuto quanto alle eccezioni che accennano alle operazioni del giorno 15 corrente, senza discendere a confutarle e a dimostrarne l'erroneità ed insussistenza, risolvendosi tutte in gratuite asserzioni meno vere, non constando che siensi distribuite schede a domicilio, avendo, ogni elettore che rispose all'appello, ritirata dalle mani del presidente la scheda. Essere di fatto che, chiusa la prima votazione, più non si ammisero elettori a votare, e che, quand'anche alcuni elettori non avessero alla porta presentato il certificato d'iscrizione,

consta però che nessun individuo non elettore si presentò nella sala dell'adunanza, essendo tutti individualmente conosciuti dagli uni o dagli altri membri dell'ufficio, per cui cesserebbe una tale formalità d'influire per accertare l'identità delle persone.

« Si limita perciò l'ufficio ad osservare essere tali eccezioni tardive e inattendibili, risultando dai verbali delle rispettive sezioni del giorno 15 corrente non esservi state contestazioni al riguardo.

« Che in ordine alla pretesa di aver lettura dei verbali delle operazioni elettorali dell'intero collegio, del giorno 15 suddetto, oltrechè la legge non obbliga a simile lettura, dovendosi detti verbali ritenere per fatti compiuti, gli elettori delle altre sezioni non potrebbero fruire di eguale diritto, poichè la sezione di Vespolate manca dei verbali di questa sezione e di quella di Borgovercelli, e questa di quelli delle altre due.

« Per sì fatti riflessi l'ufficio ad unanimità di voti è d'avviso che la Camera, alla quale si manda subordinare l'accennata protesta, nessun riguardo avuto alla medesima, abbia a dichiarare valide le praticate operazioni. »

Se la Camera lo desidera, leggerò anche la protesta.

Voci. No! no!

DELLA MOTTA, relatore. Gli appunti adunque contro le operazioni del 15 novembre, ma deposti solo nel verbale del 18, consistono in sostanza nel dire che furono distribuite delle schede a domicilio oppure nella sala medesima, così che queste si erano potute scrivere anche fuori della sala.

Si pretende a prova di ciò che si sia visto qualche elettore a bruciare in un albergo una scheda in bianco che aveva ricevuto dall'ufficio; che così fu dato agio a vari elettori di deporre nell'urna non la scheda ricevuta nella sala, ma altra precedentemente scritta.

Un altro appunto si fece affermando che nessuna persona fu posta a ricevere la presentazione dei certificati.

L'ufficio V non ha creduto di dover tener buone le obiezioni di questi tre che protestavano nella riunione del 18 contro pretese irregolarità commesse nella riunione precedente e da nessuno rilevate. Le obiezioni sono d'altronde contraddette direttamente dall'ufficio definitivo di Biandrate, e gli autori della protesta non diedero prova veruna che tali irregolarità abbiano avuto veramente effetto sull'elezione, o perchè siansi ammessi a votare individui non elettori, o altrimenti; talchè gli appunti degli autori della protesta si risolvono in mere affermazioni vaghe, senza prova, che in parte riguardano fatti meno rilevanti.

Ma la protesta contiene pur un altro appunto diretto piuttosto alle operazioni del 18 novembre.

Gli autori della medesima allegano che nella seduta di seconda riunione si fece istanza da molti elettori per avere visione e lettura dei verbali delle votazioni del 15 novembre nelle altre due sezioni di Borgovercelli e di Vespolate, poichè facendo parte del collegio stesso, si allegava il diritto e l'importanza di cono-

scere l'esito e la regolarità delle operazioni di quelle sezioni.

Questa pretesa era in se medesima insussistente e impossibile a soddisfare, come ben rispose l'ufficio di Biandrate, e gli elettori protestanti avrebbero potuto conoscere l'esito della votazione delle singole sezioni se si fossero trovati alla formazione del verbale d'appendice in cui fu decretato il ballottaggio.

Tuttavia importa di esporre e pesare il motivo precipuo che suggeriva quella domanda. Era chiesta la comunicazione dei verbali delle altre sezioni, perchè si pretendeva che in alcuna di queste non fossero stati attribuiti ai candidati tutti i voti che potevano loro competere; che fossero stati dichiarati nulli o dubbii alcuni voti che potevano attribuirsi ad alcuni di questi candidati, il che avrebbe variato molto la condizione del ballottaggio.

Ed invero nella sezione di Vespolate si trovano registrate cinque schede portanti il nome di Reccardi conte Teodoro; questi cinque voti furono tenuti in disparte, non considerati nè come nulli, nè come mancanti di sufficiente indicazione, ma come attribuibili a persona diversa da quella del conte Riccardi Teodoro, che in quella sezione medesima ottenne 24 voti attribuitigli. Nella sezione di Biandrate furono dichiarati nulli tre voti di cui uno dice Dosare Biacetti fu Giovanni, un altro dice Sior Biancelli dottore Giovanni, l'altro conte Teodoro sindaco della Villata; infine un quarto che dice conte Vericard sindaco della Villata fu dichiarato dubbio. Tutti questi bollettini furono nondimeno conservati dietro richiamo di alcuni elettori: ma l'ufficio ne mantenne nulli tre, come sopra, e uno dubbio, nè li attribuì a veruno dei candidati cui parevano riferirsi. Di qui nacque la discussione sulla validità di questi biglietti, e sull'effetto che potrebbero produrre qualora gli altri cinque, dati nella sezione di Vespolate al Reccardi conte Teodoro, dovessero essere uniti ai 59 che furono incontestabilmente attribuiti al conte Teodoro Riccardi. Certamente l'ufficio V non dovette occuparsi a fondo di vedere se l'espressione conte Reccardi dovesse riferirsi al medesimo e identico conte Riccardi Teodoro, il quale ebbe 59 voti, perchè quei cinque biglietti per se medesimi non basterebbero a mutare, rispetto alla candidatura del ballottaggio, la sua posizione, portando i suoi voti solo a 64, mentre il signor Bianchetti ne aveva 65, e l'avvocato Demarchi, 66.

Ma la discussione sui cinque voti sovrindicati sarebbe decisiva se il conte Riccardi acquistasse anche un solo dei due bollettini negatigli nella sezione di Biandrate. Quindi conviene anzitutto occuparsi dei quattro bollettini, tre annullati, uno dubbio, di cui parlammo. Se tutti fossero validati, il dottore Bianchetti avrebbe 67 voti, e il conte Riccardi, 66; e il ballottaggio avrebbe dovuto stabilirsi tra loro, perchè il Demarchi a numero pari di voti doveva cedere al Riccardi come minore in età.

Quando non si fossero dichiarati validi i due voti riferibili al dottore Bianchetti e si fosse validato un solo

di quelli del Riccardi, questi, avendone allora 65, avrebbe dovuto essere posto in ballottaggio con l'avvocato Demarchi, perchè questi ha 66 voti, e tra Bianchetti e Riccardi questi è maggiore di età.

Esaminati però i bollettini, l'ufficio V ha creduto di deferire al voto dell'ufficio elettorale, e, trattandosi di primo squittinio, considerò come insufficienti e nulli quei quattro voti; quindi non ebbe più motivo di far calcolo sull'identità del nome conte Reccardi con quello di conte Riccardi.

Ciò stando, non occorre più nessuna discussione intorno al modo in cui fu stabilito il ballottaggio, e quindi l'ufficio vi propone la convalidazione dell'elezione che ne risultò a favore del signor dottore Giovanni Bianchetti.

Non posso tuttavia omettere di accennare qualche appunto che venne fatto a questa elezione in una lunga protesta posteriore alla chiusura di tutte le operazioni elettorali del collegio di Biandrate.

Questa protesta è sottoscritta da diciassette, che tutti, meno uno, si qualificano elettori. Non ha data nè legalizzazione di firme, ma vi si dice non essersi potuta sporgere all'ufficio centrale di Biandrate al momento che vi si faceva il verbale complessivo delle operazioni di ballottaggio, perchè si rimandò la compilazione di questo al 19 novembre, e gli elettori non vi poterono essere presenti.

In questa protesta si domanda l'annullazione dell'elezione, allegando contro le operazioni elettorali gli stessi difetti che erano già stati obbiettati nella protesta presentata all'ufficio, prima che chiudesse il suo verbale parziale, di irregolarità cioè nell'appello, di distribuzione di bollettini prima che i singoli membri fossero chiamati a votare, anzi a domicilio, di giudizi non esatti nei bollettini. Inoltre si accenna pure qualche fatto di corruzione, di qualche scudo e qualche pranzo distribuito specialmente agli elettori di Ripetta. L'ufficio però non ha potuto tener conto di queste opposizioni, non nella parte in cui si ripetono i mezzi della prima protesta per i motivi già addotti, non nella parte che tenderebbe a spargere sospetti di corruzione, perchè la materia sarebbe per sè di natura gravissima, ma le affermazioni sono molto vaghe, non esprimendosi chi abbia posto mano a tali mene, ed a favore di qual candidato esse fossero dirette, e molto meno se con qualche effetto.

L'ufficio non tenne neppure conto di una pretesa pressione morale seguita, che vi si allega pure operata da alcuni dei militi che custodivano la sala elettorale, i quali col loro piglio avrebbero voluto insinuare agli elettori che entravano il nome del candidato che essi preferivano.

Anche questa è un'accusa sprovvista di prova, senza circostanze che diano qualche sostanza all'asserto e verosimiglianza all'efficacia del fatto, il quale, ove avesse avuto luogo, sarebbe stato più naturale farne richiami immediatamente all'ufficio elettorale per farlo cessare, e, ove no, la protesta avrebbe dovuto essere sporta al-

l'ufficio elettorale prima che si sciogliesse, o per lo meno rivestita di legalizzazione.

Per queste ragioni l'ufficio V non credette trovare motivi e prove di irregolarità ed altre cagioni che possano rendere meno valida l'elezione. Meno poi potè imputare ad irregolarità, come vorrebbero gli autori della protesta, il fatto ordinario a procedere e legale, che il verbale complessivo dell'esito della votazione di tutte le sezioni siasi fatto il giorno dopo la votazione, cioè il 19 di novembre.

Ripeto adunque le conclusioni dell'ufficio V, che sono per l'approvazione dell'elezione seguita nella persona del signor dottore Giovanni Bianchetti.

MELLANA. Io non intendo di contestare le conclusioni dell'ufficio, ma sorgo solamente per non lasciar passare sotto silenzio una considerazione fatta dall'onorevole relatore, quella cioè che, trattandosi di una memoria mandata alla Camera, non munita di quelle date firme che si chiamano legali, non se ne debba tener conto. Non vi è legge nè regolamento che diffidi gli elettori a questo riguardo; quindi noi non possiamo col nostro silenzio approvare l'opinione emessa su questo proposito dall'onorevole relatore, contro la quale io protesto, perchè non sia questo un antecedente che possa invocarsi in altre circostanze.

DELLA MOTTA, relatore. Osserverò all'onorevole Mellana che la protesta, non legalizzata quanto ai fatti più sostanziali, contiene ciò che è già stato riferito nella protesta presentata all'ufficio elettorale, alla quale fu dallo stesso ufficio categoricamente risposto senza che in quell'atto nessuno abbia reclamato nè controrisposto. Quanto poi alla conclusione di massima, contro cui l'onorevole Mellana fa le sue riserve, l'ufficio V non desunse già la sua opinione sul poco valore della protesta dalla mancanza di legalizzazione, ma la desunse dalla natura stessa dei fatti che non gli parvero abbastanza specificati o abbastanza rilevati. Del resto avrà l'onorevole Mellana agio a vedere che, e in questa elezione e in altre, l'ufficio V tien conto e si fa carico di discutere anche le proteste non legalizzate.

Voci. Ai voti! ai voti!

MELLANA. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione dell'elezione del signor Bianchetti.

(La Camera approva.)

DI REVEL GENOVA, relatore. Collegio di Spigno. -- Questo collegio è diviso in quattro sezioni: Spigno, Dego, Roccaverano e Bobbio. Nella prima sezione gli elettori iscritti sono 69, nella seconda 122, nella terza 67, nella quarta 188; totale degli elettori iscritti 449.

Votarono nel primo scrutinio 237: il cavaliere Emilio Pistone ebbe nella prima sezione 15 voti, nella seconda 27, nella terza 44, nella quarta 56; in tutto 142 voti. Il cavaliere Faa di Bruno ebbe nella prima sezione un voto, nella seconda 6, nella terza 7, nella quarta 40; in tutto 54. Il cavaliere Giovanni Spingardi ebbe nella prima sezione 28 voti, nella seconda 5, nella terza uno, nella quarta 5; schede annullate 2. Nessuno dei candi-

dati avendo ottenuto la maggioranza richiesta, si procedette al ballottaggio fra il cavaliere Pistone ed il cavaliere Faa di Bruno.

In questa seconda votazione il cavaliere Emilio Pistone ebbe, nella prima sezione, 41 voti, nella seconda 52, nella terza 47, nella quarta 102; in tutto 242 voti. Il cavaliere Faa di Bruno ebbe, nella prima sezione, 5 voti, nella seconda 20, nella terza 9, nella quarta 22; in tutto 56 voti.

Le operazioni furono regolari nel primo scrutinio; lo furono anche nel secondo, salvo una circostanza che venne riconosciuta nell'esaminare i verbali delle operazioni elettorali. Nel secondo scrutinio, l'ufficio della sezione principale, invece di far constare il riparto dei voti ottenuti dai due candidati, si limitò a certiorare il numero dei votanti, che era di 146, e sospese ogni operazione per dare campo al presidente delle altre sezioni di recare i risultati parziali. In tal modo non venne immediatamente pubblicato il risultato dello scrutinio, come è prescritto dall'articolo 85, e non si compilò il verbale, come è prescritto dall'articolo 87.

La conclusione che a nome dell'ufficio io doveva proporre alla Camera si era l'annullamento; ma la votazione testè seguita riguardo all'onorevole Avondo, e la comunicazione che mi venne fatta testè dall'ufficio della Presidenza di una lettera spiegativa dell'ufficio della sezione principale, e inoltre il documento citato nella discussione dell'antecedente elezione relativamente alle avvertenze date agli uffici elettorali per la compilazione del verbale, modificano, credo, in gran parte l'opinione dell'ufficio.

Darò lettura alla Camera dapprima del paragrafo delle avvertenze relative al modo di estendere i verbali, il quale pare scusi pienamente l'operato dell'ufficio della sezione principale di cui si tratta.

Mi limiterò a dar lettura soltanto di quanto è relativo al caso attuale.

« Osservazioni sui moduli dei verbali per le operazioni elettorali. »

« Che se le sezioni non sono riunite nello stesso comune, in questo caso, per la sezione principale (noti la Camera che è appunto il caso della sezione di Spigno, che è sezione principale), si sopprimerà il solo paragrafo 6, e verrà surrogato col seguente.

« Che intanto occorrendo di aver sott'occhio l'esito del ballottaggio praticatosi presso le altre sezioni del presente collegio, per istabilire il risultato dell'elezione onde dar campo ai presidenti delle sezioni stesse di recarsi in questo luogo, giusta quanto si è precedentemente praticato, l'ufficio avvisò di sospendere da ogni ulteriore operazione sino a che abbiassi la presenza dei suddetti; riservandosi di far constare dell'esito della computazione dei voti in apposito verbale di appendice, e di darne conoscenza agli elettori col mezzo di avviso che sarà pubblicato nei luoghi e modi soliti. »

L'altro documento è una lettera autentica dello stesso ufficio di presidenza, in cui viene narrato dai membri componenti l'ufficio elettorale di Spigno che operarono

dietro le avvertenze avute nelle spiegazioni date dal Ministero.

Ora il processo verbale della sezione principale di Spigno, in cui l'ufficio ravvisò l'ommissione del riparto dei voti, è debitamente riempito.

Stando le cose in questi termini, non si sorprenderà la Camera, e nemmeno l'ufficio al quale ho l'onore di appartenere, se non mantengo più le conclusioni che io aveva per mandato di proporre e sostenere, che erano per l'annullamento di questa elezione. Questi documenti che, come dissi, mi furono consegnati pochi momenti fa, cambiando lo stato della quistione, m'impongono di soprassedere a questa proposta.

La Camera ha udito come stanno le cose, e deciderà secondo il senno le detta.

MOIA. Propongo la convalidazione.

DI REVEL GENOVA, relatore. Per questo dovrei prima consultare il parere dei membri che compongono l'ufficio, non osando io solo proporre la convalidazione dopo il voto emesso dal mio ufficio.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Senza entrare nel merito della interpretazione dell'articolo testè citato, io pregherei l'onorevole relatore a indicare quale fosse il numero dei votanti nella sezione principale, per riconoscere se, col togliere o coll'aggiungere questi voti, venga a cangiarsi il risultato della elezione.

DI REVEL GENOVA, relatore. 46 votanti.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Dunque, anche togliendo questi 46 voti, la maggioranza rimane sempre allo stesso candidato e non si cangia per nulla il risultato della elezione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Gustavo Di Cavour.

DI CAVOUR GUSTAVO. Aveva chiesta la parola per sostenere la validità di questa elezione, ma mi pare che la cosa è tanto chiara che non occorre più alcuna dimostrazione.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

MELLANA. Ho chiesto la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

MELLANA. Ho chiesto la parola perchè non intendo che passi questo precedente inosservato in quanto alla elezione di cui si tratta, stantechè la sezione, nella quale seguì l'infrazione alla legge, non portò alcun cambiamento al risultato delle operazioni elettorali, potendo l'eletto esserlo egualmente anche senza nessun voto di quella sezione, e credo anch'io che vi è una sufficiente ragione per convalidare la presente elezione.

Io intendo solo che non si consideri come ammessa la massima che, quando vi sia la violazione alla legge, come successe alla sezione di Spigno, e che non vi si trovi un caso identico al presente, che si possa dire poi che questa violazione alla legge non abbia potuto influire sul risultato della elezione, poichè, l'elezione di cui è caso al presente, sta senza l'intervento anche dei voti riportati nella sezione di Spigno.

DEMARIA. Io non entrerò nel merito della elezione, la quale già pare che debba incontrare l'approvazione,

ma solo intendo di far notare alla Camera che l'inconveniente avvenuto in questa elezione, come in altre, dipende da un errore d'interpretazione che fanno i collegi del paragrafo già citato dall'onorevole relatore, delle istruzioni generali date per le elezioni.

Nelle avvertenze generali che accompagnano i moduli stampati dei verbali inviati dal Ministero dell'interno, nella parte che riguarda il modulo n° 3, al § c, è detto che le sezioni non sono riunite nello stesso comune: in questo caso per la sezione principale si sopprimerà il § 6 e verrà surrogato con altro proposto nello stesso § c.

Ora io credo che del § 6 non si debba fare la soppressione intera, e credo che l'avvertenza voglia dire che si debba sopprimere solo l'ultima parte di questo paragrafo.

Se mi permette la Camera, le darò lettura del § 6 del verbale n° 3 della sezione principale:

« Terminato lo squittinio dei bollettini, essendosi riconosciuto dalle note tenute dai signori... scrutatori e dal segretario che i voti si ripartirono in numero di... a favore del signor... ed in numero di... a favore del signor... in modo che questi ebbe il maggior numero di voti validamente espressi, venne esso proclamato deputato del presente collegio. »

L'avvertenza ebbe in mira di impedire che la sezione principale proclamasse definitivamente, prima di conoscere i voti delle altre sezioni, il deputato; ma non ebbe lo scopo di sopprimere nel verbale il risultato dello squittinio fatto nella prima sezione, quindi la soppressione non dovrebbe aver luogo che per l'ultima parte del § 6 del modulo verbale n° 3.

Io credo pertanto che sia d'uopo che il signor ministro dell'interno provveda a questo riguardo a che l'accennata avvertenza sia meglio spiegata, onde non succeda più la equivoca interpretazione della medesima, e non si sopprima più nei verbali la indicazione del risultato dello squittinio della sezione principale di un collegio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione dell'elezione del collegio di Spigno nella persona del cavaliere Pistone.

(È approvata.)

DEL CARRETTO, relatore. Collegio di Bricherasio. — Questo collegio è composto di quattro sezioni.

Nella sezione di Bricherasio, iscritti 173, votanti 147; nella sezione di Torre, iscritti 128, votanti 108; nella sezione di Luserna, iscritti 191, votanti 147; nella sezione di Buriasco, iscritti 147, votanti 113: totale iscritti 639, votanti 515.

I voti si ripartirono, secondo i verbali delle diverse elezioni, nel modo seguente:

Nella prima sezione: Malan ex-deputato, voti 15; conte Turò di Castelvecchio Paolino, 122; avvocato Buggino o Bigino, 2; Brunone tenente colonnello, 1; voti annullati, 7: totale voti 147.

Nella seconda sezione: Malan ex-deputato, voti 90; conte Turò di Castelvecchio Paolino, 16; avvocato Buggino o Bigino, 2: totale voti 108.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1857

Nella terza sezione: Malan ex-deputato, voti 111; conte Turò di Castelvechio Paolino, 31; avvocato Buggino o Bigino, 5: totale voti 147.

Nella quarta sezione: Malan ex-deputato, voti 23; Malan banchiere, 20; conte Turò di Castelvechio Paolino, 34; conte di Castelvechio, 5; conte Paolino di Castelvechio, 15; avvocato Buggino o Bigino, 2; Malan Giuseppe, 4; Buniva avvocato Giuseppe, 1; Palano Giuseppe, 1; voti annullati, 2; voti dubbi, 6: totale voti 113.

L'ufficio centrale di Bricherasio, riassumendo i voti riportati da ciascun candidato nelle quattro sezioni, in uno riuniva quelli ottenuti da Malan ex-deputato e Malan banchiere, come pure insieme amalgamava quelli inseriti a favore del conte Turò di Castelvechio Paolino, conte di Castelvechio, conte Paolino di Castelvechio, e registrava il definitivo seguente risultato:

Malan Giuseppe ex-deputato, voti 259; conte Paolino Turò di Castelvechio, 223; Buggino avvocato Giovanni Battista, 8; Malan Giuseppe, 4; sei altri individui, 6; voti dubbi, 6; voti annullati, 9: totale voti 515.

Secondo le risultanze di questo riassunto il signor Malan Giuseppe ex-deputato, avendo riportato un numero di voti oltre il terzo degli iscritti (639-213) e superiore alla metà dei votanti (506, dedotti i 9 annullati, metà 253), era proclamato deputato.

Intorno a questa elezione venivano i seguenti appunti inseriti nei verbali:

1° Nella sezione di Torre 4 elettori dichiaravano esservi tre schede *Malano Giuseppe* che non potevano esclusivamente applicarsi all'ex-deputato di tal nome, esistendo un altro Malano Giuseppe nel comune di Bibiana. L'ufficio elettorale le ammetteva come valide a favore dell'ex-deputato, dichiarando non risultargli la esistenza di altro Malano Giuseppe su cui potessero cadere tali voti.

Vano riesce risolvere siffatta questione, mentre, deducendo anche le dette schede da quelle attribuite all'ex-deputato Malan, non per questo varierebbero i risultati dello squittinio.

2° All'appendice del verbale della sezione principale di Bricherasio è ammessa la seguente osservazione firmata da cinque elettori:

« I sottoscritti insistono presso quest'ufficio onde venga inserito sul verbale a redigersi questa loro osservazione verbalmente fatta:

« Che Malano banchiere a cui vennero aggiudicati i 20 voti lasciati indecisi dalla sezione di Buriasco, possono venire pure attribuiti ad un altro Malan, il quale ha pure comune la ditta nella Banca sotto il nome di Malan e Comp. »

Contro tale osservazione protestarono sette elettori, dichiarando non esistere altro banchiere Malan fuori dell'ex-deputato di tal nome.

In risposta a tale protesta, l'ufficio della sezione principale dichiarava che per comporre i 259 voti ottenuti dal signor Malan, ex-deputato, se gli attribuirono i 20 voti apparenti dal verbale della sezione di Buriasco indicanti semplicemente *Malan banchiere*, essendochè il

presidente di detta sezione riferì che i 20 voti predetti si distinsero dall'ufficio di Buriasco dietro un dubbio elevatosi circa la precisa identità della persona, sul che lo stesso ufficio di Buriasco disse che potevano essere più precise notizie appo l'ufficio centrale, contro quale decisione protestarono alcuni di Bricherasio e controprotestarono altri di Torre, quali proteste sono appunto quelle sopra riferite.

Il V ufficio, esaminando l'operato della sezione principale, trovò avere dessa oltrepassate le facoltà attribuite alla medesima dalla legge, mentre non è chiamata a decidere sulle contestazioni insorte in seno delle sezioni parziali o tanto meno a variare i risultati delle loro votazioni, riunendo sopra una stessa persona delle schede che, registrate rispettivamente dall'ufficio sopra specificati candidati, si ha luogo a ritenere che costituissero distinte individualità; nè vale il dire che l'ufficio di Buriasco, cui spettava solamente il decidere, ne rimettesse il giudizio alla sezione principale, mentre questa è una pura asserzione del presidente, e punto non consta dal suo verbale, chiuso regolarmente senza proteste ed osservazioni.

Ritenendo tuttavia il vostro ufficio che quello che fare non si poteva dalla sezione principale è la Camera in diritto di farlo;

Ritenuto dalle informazioni raccolte che non esisterebbe altro Malan Giuseppe cui possa attribuirsi la qualità di banchiere tranne al candidato di Bricherasio; perciò a nome del V ufficio ho l'onore di proporvi l'approvazione della elezione a deputato del signor Giuseppe Malan.

(L'elezione è convalidata.)

PRESIDENTE. Io debbo ora pregare la Camera di occuparsi un momento dell'ordine delle sue discussioni, essendomene stata fatta istanza da parecchi deputati. Secondo la consuetudine degli altri anni, io l'interrogherei se intende di aggiornare le sue sedute.

Si sono fatte a questo riguardo due proposte. Una nell'aggiornamento dal 24 al 28 di questo mese, e l'altra sarebbe più estesa e lo porterebbe sino al 2 gennaio. (*Rumori di dissenso*)

BIANCHERI. Prego la Camera di osservare che tutti i deputati sono qui disposti a compiere, per quanto lo comportano le loro forze, il mandato loro affidato; ma v'è pur sempre a considerare che quelli che appartengono alle provincie più lontane non si troverebbero per vero molto risarciti dei sacrifici a cui debbono sottostare, se fossero obbligati di rimanersene oziosi per tanti giorni. Invito quindi la Camera a voler riflettere alla posizione di questi deputati, e la prego, ove essa volesse aggiornarsi in occasione delle feste natalizie, di veder modo che ciò sia almeno pel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, porrò prima ai voti la proposta più estesa di aggiornare le sedute dal giorno 24 inclusivamente, sino al 1° gennaio inclusivamente.

Voci. No! no! no!

BIANCHERI. Ben considerata la cosa, io propongo che la Camera non si aggiorni; si tratta della verifica- zione dei poteri, la Camera non è ancora costituita, siamo qui da pochi giorni, parmi perciò più conveniente che la Camera non si aggiorni punto.

Voci. Oh! oh! Ai voti!

PRESIDENTE. Quelli che saranno d'avviso che non si debba aggiornare, voteranno contro la proposta.

Propongo l'aggiornamento delle sedute della Camera dal giorno di giovedì inclusivamente sino a tutto lunedì prossimo anche inclusivamente, vale a dire dal giorno 24 al 28.

(Fatta prova e controprova, la Camera adotta.)

SPURGAZZI, relatore. Collegio di Castelnuovo d'Asti. — Il collegio di Castelnuovo d'Asti, n° 72, si compone delle tre sezioni, che sono: di Castelnuovo d'Asti la principale, di Montafia, di Cocconato.

Iscritti per l'intero collegio 554, dei quali: 264 nella prima sezione; 155 nella seconda sezione; 135 nella terza sezione.

Al primo squittinio il conte Cesare Arnaud ebbe voti 158; il commendatore Luigi Mossi, 131; voti dispersi 84; sei schede furono giudicate dubbie; nove annullate.

Nessuno dei candidati avendo raggiunto un numero di voti sufficiente, si procedette allo squittinio di ballottaggio fra i due primi, e il risultato di questo secondo squittinio è stato che: il conte Cesare Arnaud ebbe voti 220; il commendatore Luigi Mossi, 189; tre schede dubbie; quattro annullate.

Il conte Cesare Arnaud fu quindi proclamato a deputato dal collegio di Castelnuovo d'Asti.

Non occorre fermarsi a ricercare la vera lezione dei bollettini dubbi o nulli che furono uniti al verbale, giacchè, qualunque fosse il valore loro, non potrebbero in modo veruno influire sull'esito così del primo che del secondo squittinio.

Importa piuttosto l'avvertire all'irregolarità, che qui pure è occorsa, dell'ommissione, nel verbale di seconda riunione della sezione principale, dell'indicazione del numero dei voti, che nello squittinio di ballottaggio furono attribuiti all'uno e all'altro concorrente, avendo l'ufficio di quella sezione presa riserva di far constare dell'esito della computazione dei voti quando avesse avuto sott'occhio l'esito del ballottaggio nelle altre sezioni; dati intanto alle fiamme i bollettini raccolti nella sezione, e sciolta l'adunanza, previa redazione e sottoscrizione del verbale da parte dei singoli suoi membri.

Per questa violazione del disposto dagli articoli 85 e 87 della legge elettorale, già essendo stata deliberata l'annullazione di altre elezioni, non puossi diversamente concludere rispetto a questa presente, che perciò si propone di annullare.

Nè dopo una siffatta conclusione può essere del caso il trattarsi in merito ad una protesta, presentata da sei elettori, la cui firma venne sotto la data del 1° del corrente legalizzata dal signor sindaco di Moncuoco, che certificò essere vero il loro esposto: la quale protesta si raggira sul fatto, che nella giornata del ballottaggio,

nell'intervallo dall'uno all'altro appello, l'urna elettorale sia rimasta, per buon tratto di tempo e a due distinti intervalli, in custodia di due soli membri dell'ufficio, essendosi un terzo membro (il quale era appunto il signor conte Arnaud che fu poi proclamato deputato) ritirato in una camera attigua, dalla quale si afferma nella protesta che il suddetto signor conte non potesse avere l'occhio sull'urna, malgrado la precauzione che si era presa di tenere aperta la porta di comunicazione fra la sala elettorale e la contigua camera. Di questo fatto, denunciato molti giorni dopo l'elezione, non è però cenno alcuno, nè richiamo che vi si riferisca, negli atti elettorali; che anzi nel verbale di seconda riunione della sezione principale, in cui il fatto stesso si pretenderebbe avvenuto, è dichiarato che tre membri dell'ufficio furono presenti alle operazioni pendente tutta la seduta.

Dopo che l'ufficio V ebbe ad occuparsi dell'esame degli atti che si riferiscono a quest'elezione, sono successivamente pervenute al medesimo diverse dichiarazioni, dirette alcune a combattere il contenuto nella protesta, secondo la quale uno dei membri componenti l'ufficio si sarebbe, nell'intervallo dall'uno all'altro appello, ritirato in una sala attigua a quella delle operazioni elettorali, da cui, siccome accenna la protesta, non avrebbe potuto avere l'occhio sull'urna; attestando le altre che si sarebbero, dopo lo squittinio di ballottaggio avvenuto nella sezione principale di Castelnuovo d'Asti, specificati i voti che vi avevano avuto il conte Arnaud e il commendatore Mossi, e conseguentemente pubblicato il risultato del ballottaggio, nel quale 128 voti erano stati dati al signor conte Arnaud ed 81 voti al di lui concorrente, signor commendatore Mossi.

Se la Camera lo desidera, io darò lettura di queste dichiarazioni, come anche della protesta che è inserita negli atti; ma credo di potermi lusingare di averne riferito il senso loro esattamente nel modo che ho avuto l'onore di esporre.

Questi documenti non essendo parsi all'ufficio tali da potere in modo veruno modificare il primo voto da esso espresso, inquantochè, rispetto alla protesta relativa all'allontanamento di uno dei membri dell'ufficio elettorale, l'ufficio V aveva opinato che la legge elettorale, ove prescrive che tre membri almeno dell'ufficio debbono sempre trovarsi presenti a tutte le operazioni delle elezioni, non pare che abbia strettamente preteso di richiedere che questi tre membri stessero costantemente al tavolo su cui poserebbe l'urna; che d'altra parte le dichiarazioni, venute ad attestare che la proclamazione del risultato del ballottaggio nella sezione principale aveva avuto luogo, non potevano distruggere il fatto dell'ommissione, nel verbale di seconda riunione, della constatazione del numero dei voti che erano stati dati in quella sezione all'uno e all'altro concorrente; l'ufficio ha creduto di dovere insistere nelle precedenti deliberazioni; e, a nome dell'ufficio stesso, ho l'onore di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Castelnuovo d'Asti nella persona del conte Cesare Arnaud.

BIXIO. Mi pare che questa questione sia identica a quella che abbiamo testè decisa in ordine ai deputati Avondo e Pistone; anzi siamo ora in circostanze più favorevoli all'eletto, perchè l'ufficio della sezione principale, nel sospendere la somma dei voti, fu indotto in errore dal paragrafo che fu letto già varie volte alla Camera: *delle avvertenze unite al modulo dei verbali*, in cui è detto che, nel caso in cui si debbano aspettare i voti delle varie sezioni, si abbiano intanto a sospendere la proclamazione e l'operazione della addizione dei voti. E questo è ciò appunto che fu fatto in questa circostanza.

Abbiamo poi a questo riguardo due precedenti, e di più non venne alcuna protesta relativamente a queste operazioni. Mi pare impossibile annullare ora ciò che abbiamo approvato in questa medesima tornata.

MELLANA. Vedrà la Camera quanto era ovvia l'osservazione che io faceva in occasione dell'elezione di Spigno, cioè che credeva che, se quell'elezione si poteva approvare, non era perchè non credessi che fosse violata la legge nel fatto dell'ufficio di Spigno; ma si poteva bensì convalidare per il fatto specialissimo che, anche ammesso che tutti i voti dati nella prima sezione di Spigno al candidato che si opponeva a quello che fu proclamato deputato, ciò nullameno l'elezione non poteva per nessun modo invalidarsi; cioè era da considerarsi come se la prima sezione di Spigno non avesse, per una circostanza qualunque, preso parte alla votazione.

La Camera poteva benissimo in modo di giurì ammettere l'elezione di Spigno: ma quando quella circostanza non si trovi, quando vi sia una violazione di legge tale che possa produrre delle conseguenze perniciosissime, la Camera, ne sono certo, non approverà mai quest'elezione.

BIXIO. Io approvo la severità dei principii emessi dall'onorevole Mellana, ed approvo pure quelle sue riserve successive, perchè non intendo che una massima si possa sempre applicare ai medesimi fatti; questo dipende dalle circostanze.

Ma io osservo che se la riserva che egli fece riguardo all'elezione del deputato Pistone può calzare al suo argomento, non così però è nell'elezione del deputato Avondo. Là non vi era nessuna circostanza di questa natura, e noi abbiamo approvato quell'elezione.

La mancanza della somma dei voti in una sezione principale è cosa molto più grave che la mancanza avvenuta nell'altra elezione che accennai.

Io dico dunque che è impossibile che in una medesima tornata e sopra lo stesso argomento si possa decidere una questione legislativa per un deputato in un modo, per un altro diversamente.

DEPRETIS. Se ho bene inteso la relazione fatta dall'onorevole Spurgazzi, io credo che corre non poca differenza tra il caso dell'elezione di Santhià ed il caso attuale.

Nell'elezione dell'onorevole Avondo i verbali erano redatti in modo che conoscevasi da essi quale era la

quantità dei voti dati dalla sezione, e come questi voti si erano ripartiti tra i diversi candidati.

In quel caso dunque in che consisteva la omissione? La omissione consisteva nel non avere nel modulo del processo verbale riempita una lacuna destinata ad indicare quale era il numero dei votanti, e poi nell'aver ommesse le parole colla dichiara che il numero delle schede corrispondesse al numero dei votanti; queste sono le sole irregolarità trovate nell'elezione dell'onorevole Avondo. Adunque la sostanziale disposizione erasi adempiuta, perchè dal verbale stesso si veniva a conoscere che i voti si erano ripartiti in numero di 22 sopra un candidato, ed in numero, se non erro, di 24 o 25 sopra un altro, e con ciò era noto dal verbale stesso il numero dei votanti.

In questo caso mi pare vi sia qualche cosa di diverso. Una sezione non ha ubbidito alla chiarissima disposizione della legge, quella che vuole che il risultato di ciaschedun squittinio sia immediatamente reso pubblico, come non ha ubbidito a quell'altra che prescrive (quando il collegio si trova diviso in più sezioni) che gli uffici delle sezioni dichiarino il risultato dello squittinio mediante verbale.

Questa dichiarazione non è stata fatta; se mai l'onorevole relatore avesse alcuna cosa a rettificare della mia esposizione, lo pregherei di farlo. (*Il relatore fa segno di no*)

Allora devo osservare che fu ommessa una formalità veramente essenziale, e per dimostrarne l'importanza, prego la Camera di notare le conseguenze che si avrebbero a danno delle operazioni elettorali e della loro sincerità se vi si potesse contravvenire impunemente.

In pratica accade non di rado che gli elettori depongono il loro voto e se ne vanno. L'ufficio e pochi elettori restano custodi e depositari della operazione. Ora la legge, in questa parte chiarissima, interviene e impone certe formalità che stanno a guarentigia degli assenti e delle minoranze.

Ha detto ottimamente un pubblicista che nella legge elettorale il pretore ha abbandonato la regola consueta ed ha preso cura anche delle minime cose. (*Ularità*)

Se il risultato pertanto dello squittinio non fosse fatto pubblico, se non si dichiarasse nel processo verbale, non vi sarebbero garanzie sufficienti, poichè il risultato resterebbe molte volte unicamente depresso nella coscienza dell'ufficio, il quale poi lo porterebbe dopo un certo intervallo di tempo nella sezione principale, ove si farebbe lo spoglio e la verifica.

Ora, possiamo noi consentire ad un simile sistema? Non è evidentemente abbandonata una essenziale guarentigia?

Io ho citato ieri dei casi d'irregolarità che avvengono talora senza la minima colpa degli uffici, e che danno luogo anche a minori inconvenienti, e nei quali la Camera ha dichiarato nulla un'elezione.

Per questi motivi, i quali sono anche confortati dalla autorità di un illustre pubblicista francese, il signor

Cormenin, io credo che la Camera debba annullare questa elezione.

DE VIRY. Je crois que sur l'élection de M. le comte Arnaud il a dû être présenté au rapporteur du bureau quelques déclarations; il me semble qu'il serait opportun d'en donner connaissance à la Chambre, parce que comme membre du V bureau j'ai cru devoir voter aussi pour l'annulation de cette élection. Mais aujourd'hui, en suite des pièces présentées et après avoir pris connaissance d'une instruction émanée de monsieur le ministre de l'intérieur, relative à la solution de quelques points de question concernant la manière de procéder dans certains cas des élections politiques, je crois devoir modifier mon opinion à cet égard.

J'admets que, si l'on veut suivre le strict droit et s'en tenir avec une extrême rigueur aux prescriptions de l'article 87, peut-être l'élection du comte Arnaud pourrait souffrir quelque difficulté, puisqu'on n'a pas proclamé immédiatement le résultat de la votation dans une des sections. Mais d'après les instructions données par le Ministère il paraît que même dans différents collèges électoraux (et je pense que dans celui de Castelnuovo d'Asti il en sera de même) les membres des bureaux des sections ont été induits en erreur par la teneur même de cette réponse provenant de l'autorité supérieure.

Dans cette instruction il est dit qu'il faut suspendre, dans la section principale, la proclamation du député jusqu'à ce qu'on ait connu le résultat des autres sections.

Or, des procès-verbaux annexés aux pièces relatives à l'élection dont il s'agit il résulte que la proclamation du député a été régulièrement faite et rendue publique devant les électeurs qui se trouvaient présents au moment du dépouillement des différents scrutins des autres sections; c'est là un fait constant et contre lequel il n'y a eu aucune contestation.

Cela établi, je dis que l'on a accompli toutes les prescriptions de la loi, et que l'élection doit être approuvée. La proclamation du scrutin a été faite: l'élection n'est pas entachée sous ce rapport là. Seulement l'on allègue que dans une section, qui est, je crois, la principale, l'on aurait attendu à proclamer le député. Oui, l'on a attendu dans la section principale à proclamer le député jusqu'à ce qu'on eut connu le résultat des autres sections; or il était évidemment impossible de procéder d'une autre manière. En effet, l'on ne pouvait pas proclamer dans la section principale l'élection de M. le comte Arnaud avant de connaître le résultat des autres sections.

Le dernier procès-verbal annexé comme appendice fait foi de ce fait, et cette formalité ayant été remplie, la proclamation du député a été légalement faite. Seulement on a attendu pour faire cette proclamation, non pas le moment du dépouillement du scrutin, qui avait eu lieu devant le bureau même; mais elle a été faite après qu'on aurait reçu le résultat du vote des autres sections, et cela évidemment comme dans l'élection des députés Pistone et Avondo, que nous venons d'approuver dans cette même séance.

Oui, messieurs, la même difficulté s'est présentée dans ces deux élections, puisqu'il nous est résulté qu'on avait aussi attendu de connaître le résultat de la votation des autres sections pour proclamer le député dans la section principale, et cependant nous les avons approuvées tout à l'heure sans difficulté. Et maintenant pourquoi adopterions-nous une autre manière de décider? Sera-ce donc ici une question de parti? N'est-ce pas plutôt une simple question de bonne foi?

Quant à moi, j'avoue que, peut-être, pour plus de régularité, il aurait fallu s'en tenir strictement à la disposition de l'article 87 de la loi électorale; mais d'après les instructions émanées de l'autorité compétente, je comprends fort bien que plusieurs bureaux électoraux aient pu être induits en erreur sur la portée exacte de cet article, surtout lorsqu'on a suivi depuis six ans, et ainsi pour trois élections générales, les prescriptions ministérielles sans que jamais il y ait eu aucune difficulté soulevée à cet égard.

On veut nous pousser, messieurs, à adopter une décision qui serait souverainement injuste, puisqu'elle repousserait même dans ce cas une bonne foi qui ne saurait être révoquée en doute.

Ainsi, je le répète, la proclamation du député ayant eu lieu, sans qu'aucune réclamation se soit élevée contre l'élection, par ce motif, et surtout après le précédent sanctionné aujourd'hui par la Chambre, je crois qu'on ne peut pas faire autrement que d'admettre cette élection.

Autrement l'on dira que dans la même séance nous avons eu deux poids et deux mesures. (*Rumori*) Oui, on dira cela, car la question est la même, puisque dans les deux cas on aurait attendu à faire la proclamation dans la section principale, après avoir connu le résultat du vote des autres sections. Ainsi je crois qu'il serait impossible, sans user d'une rigueur excessive à l'égard du comte Arnaud, de ne pas valider son élection.

PRESIDENTE. Il deputato Galvagno ha facoltà di parlare.

GALVAGNO. Io voleva solamente pregare il signor relatore di spiegarmi la vera portata delle parole che leggo nella sua relazione, ove è detto, che « essendosi già deliberato l'annullamento di altre elezioni, per questo motivo l'uffizio pensava che anche questa dovesse essere annullata. »

Dunque l'annullazione si riferiva agli altri annullamenti che erano stati deliberati. Ma se gli altri non furono accettati dalla Camera, perchè dovrà essa accettare questo?

SPURGAZZI, relatore. Io comincerò a rispondere alle osservazioni dell'onorevole Galvagno, pregandolo di avvertire che la relazione stampata e distribuita alla Camera è la stessa che io aveva fatta all'uffizio V, nel quale, prima che fosse riferito circa l'elezione del collegio di Castelnuovo d'Asti, già aveva avuto occasione di riferire su quella del collegio di Staglieno, rispetto alla quale l'uffizio aveva deliberato nel senso dell'annullamento: egli è per questo che riferendo all'uffizio io cre-

deva di poter invocare il precedente della deliberazione presa dall'ufficio stesso....

GALVAGNO. Mi scusi, è al plurale la sua relazione.

SPURGAZZI, relatore. Mi sono servito del numero del più a motivo che, oltre all'elezione di Staglieno, intorno alla quale si aveva dovuto concludere per l'annullamento, era venuta dopo la relazione di Spigno, intorno alla quale l'ufficio aveva deliberato nello stesso senso che si veniva poi in terzo luogo proponendo per l'elezione di Castelnuovo d'Asti.

Rispondendo ora all'onorevole De Viry, accennerò come, parlando alla Camera intorno a questa elezione, io non abbia ommesso di accennare che posteriormente alla distribuzione della relazione fossero pervenute diverse dichiarazioni, alcune delle quali oppugnavano la protesta dell'allontanamento di uno dei membri dell'ufficio durante le operazioni elettorali; e dichiaravano le altre come la proclamazione dei voti ottenuti dall'uno e dall'altro dei concorrenti nell'operazione del ballottaggio avvenuta nella sezione principale di Castelnuovo fosse stata fatta, indicando distintamente i voti attribuiti al conte Arnaud ed al signor commendatore Mossi.

Io ho interrogato la Camera se dovessi dar lettura di queste dichiarazioni; e la Camera me ne ha cortesemente dispensato. Ove però l'onorevole De Viry od altri credano che possa portar luce nella questione la lettura di questi documenti, io mi farò sollecito, permettendolo la Camera, di compiacerli.

DE VIRY. Je n'ai jamais voulu mettre en doute les paroles de l'honorable rapporteur; mais je crois indispensable, dans le cas spécial qui nous occupe, qu'on donne connaissance de ces déclarations; car autrement nous ne serions qu'imparfaitement éclairés sur les faits en question.

SPURGAZZI, relatore. Le dichiarazioni che si riferiscono al fatto della proclamazione dei voti nella sezione principale di Castelnuovo sono tre, ma sono, si può dire, ricalcate sullo stesso originale, dimodochè la lettura di una potrà dispensare dalla lettura delle altre.

« Noi sottoscritti, elettori del collegio di Castelnuovo d'Asti, dichiariamo che nel giorno 18 novembre scorso, in occasione dello squittinio di ballottazione del deputato, siamo stati presenti allo squittinio fattosi in questa sezione centrale, e dei voti in essa dati, e che al termine dello squittinio stesso il presidente, alla presenza dell'ufficio riunito, ha proclamato immediatamente e reso pubblico il risultato dello squittinio, ossia della votazione parziale di questa sezione, alla presenza pure di tutti gli elettori astanti, i quali poterono avere immediata conoscenza dei voti attribuiti in questa sezione ai due candidati, i quali furono 128 pel conte Arnaud ed 81 pel commendatore Mossi, e ciò tutto prima che venissero i due presidenti delle due sezioni secondarie, i quali essendo giunti dopo breve intervallo, si è proceduto tosto dall'ufficio riunito in un coi presidenti anzidetti alla ricognizione generale dei voti dell'intero collegio.

« E per essere tale la pura verità ci siamo qui contro sottoscritti a Mondonio d'Asti, il 21 dicembre, 1857. »

Seguono le firme di undici elettori, legalizzate dal sindaco di Mondonio.

La seconda dichiarazione è sottoscritta da un numero molto maggiore di elettori e legalizzata dal sindaco di Castelnuovo.

La terza finalmente è sottoscritta da sei elettori, le cui firme sono legalizzate dal sindaco di Buttigliera.

Riferendo...

PESCATORE. Domando lettura del verbale.

SPURGAZZI, relatore. L'ordine del discorso mi porterà fra breve a darne lettura. Riferendo intanto gli avvisi che si sono espressi nell'ufficio V ed ai quali ha aderito la maggioranza dei membri dell'ufficio stesso, dirò che l'ufficio V, quando ebbe comunicazione di queste dichiarazioni, ha bensì creduto che, quando ne fosse accertata la verità, potesse credersi che si fosse soddisfatto al disposto dell'alinea dell'articolo 85 della legge elettorale, secondo il quale è richiesto che il risultato di ciascun squittinio sia immediatamente reso noto; ma non giudicò che queste dichiarazioni avessero forza di sanare la irregolarità notata nell'operato della sezione principale, dell'omissione nel verbale del risultato del ballottaggio.

In questo verbale dopo il paragrafo 5, cancellati il 6 ed il 7, si trova scritto:

« § 6. Che intanto occorrendo d'aver sott'occhio l'esito del ballottaggio praticatosi presso le altre sezioni del presente collegio per istabilire il risultato delle elezioni, onde dar campo ai presidenti delle sezioni stesse di recarsi in questo luogo, giusta quanto si è precedentemente praticato, l'ufficio avvisò di sospendere ogni ulteriore operazione fino a che abbiasi la presenza dei suddetti, riservandosi di far constare dell'esito della computazione dei voti con apposito verbale d'appendice e darne conoscenza agli elettori col mezzo di avviso, che sarà pubblicato nei modi e luoghi soliti.

« § 7. Quindi consegnatisi alle fiamme i bollettini alla presenza dell'ufficio e dell'assemblea, venne d'ogni cosa redatto il presente verbale, che fu letto avanti di scioglierla, e fu sottoscritto dall'intero ufficio, di cui tre membri costantemente furono presenti alle operazioni pendente tutta la seduta. »

Ora da questo verbale evidentemente risulta che non si è fatto constare dei voti ottenuti nel ballottaggio dall'uno e dall'altro concorrente, e che perciò non si è per questa parte adempiuto al disposto dall'articolo 87.

Amnesso adunque che le dichiarazioni sopravvenute potessero rimuovere il dubbio ed anche lasciar presumere che la proclamazione fosse stata fatta, esse non parvero all'ufficio V aver valore per istabilire che nel verbale della sezione di Castelnuovo d'Asti fosse adempiuto alla prescritta constatazione del risultato del ballottaggio, e che perciò fossero a mantenersi le già prese conclusioni.

CHIÒ. Ho domandato la parola per rettificare, in qualità di relatore sopra l'elezione dell'avvocato Avondo, un fatto che è stato inesattamente esposto dall'onore-

vole Bixio; fu forse per colpa mia, che quando ho riferito quell'elezione non avrò a questo riguardo fatta la relazione con tutta la chiarezza che si poteva desiderare.

L'onorevole Bixio ha detto che, nell'elezione dell'avvocato Avondo, se si fossero presi i voti dati al candidato Avondo nella sezione in cui era avvenuta l'irregolarità, e si fossero rivolti ad uno degli altri candidati, senza dubbio ciò avrebbe alterato i nomi dei due candidati che avrebbero dovuto entrare in ballottaggio. Questo non sussiste, perchè nella sezione in cui avvenne la irregolarità il numero totale dei votanti fu di 47, ed il candidato terzo era il signor Lignana, che non ebbe che voti 25. Se a questi voti 25 aggiungete i 47 di tutti i votanti di quella sezione, voi avete il numero 72.

Ora il signor Cassinis ebbe in quella sezione voti 19. Tolti questi dal numero totale di 92 voti, riportati dal signor Cassinis, gli restano ancora voti 73, cioè un numero di voti superiore a quello che acquisterebbe il signor Lignana.

Perciò l'onorevole Bixio vede che, anche rivolgendosi al signor Lignana tutti i voti datisi nella sezione d'Arboro, sarebbe rimasta inalterabile la coppia dei candidati che doveva entrare in ballottaggio. Questa circostanza, se ho bene udito, pare che non si verificò nella presente elezione; epperò vi sarebbe una essenziale differenza tra la presente elezione e quella dell'avvocato Avondo.

Quindi con tutta coscienza io, qualora nuovi schiarimenti non sopravvengano che mi illuminino maggiormente, avrei potuto approvare l'elezione del signor Avondo senza che debba approvare la presente.

BIXIO. Domando la parola.

PRESEDENTE. La parola spetta al deputato De Viry.

DE VIRY. Si tout à l'heure, messieurs, je disais que, comme membre du V bureau, j'avais voté, avec plusieurs de mes collègues, pour l'annulation de l'élection de M. le comte Arnaud, c'est que nous ignorions complètement les instructions ministérielles, et que les précédents de la Chambre à cet égard n'étaient pas encore sanctionnés.

Les instructions ministérielles, dont j'ai entre les mains une copie, changent complètement la question. Je dirai même plus: et c'est qu'il n'y a pas de collège électoral où l'on ait observé avec autant de rigueur les formalités voulues par la loi, parce que d'après la déclaration que vient de lire l'honorable rapporteur, je vois qu'on n'a fait que copier textuellement les paroles imprimées dans l'instruction ministérielle.

Je me permettrai même d'en lire quelques mots pour que la Chambre puisse voir que l'on n'a fait dans le procès-verbal de ce collège que transcrire les mots du § 2 de l'instruction donnée par monsieur le ministre de l'intérieur, qui a trait à la question qui nous occupe.

« Che se le sezioni non sono riuscite nello stesso comune, in questo caso per la sezione principale si sopprimerà il solo § 6, e verrà surrogato col seguente. »

Ecco la risposta fatta dal Ministero a tal quesito dell'autorità amministrativa:

« Che intanto, occorrendo di aver sott'occhio l'esito del ballottaggio, praticatosi presso le altre sezioni del presente collegio, per istabilire il risultato dell'elezione, onde dare campo ai presidenti delle sezioni stesse di recarsi in questo luogo, giusta quanto si è precedentemente praticato, l'ufficio avvisò di sospendere da ogni ulteriore operazione sino a che abbiasi la presenza dei suddetti; riservandosi di far constare dell'esito della computazione dei voti in apposito verbale di appendice (et c'est, messieurs, ce qui a été fait), e di darne conoscenza agli elettori col mezzo di avviso, che sarà pubblicato nei luoghi e modi soliti. »

Vous voyez donc que dans le verbal que nous examinons, on n'a pas fait autre chose que d'insérer textuellement ces mots de l'instruction.

Or je demande si aujourd'hui le président du bureau de la section principale, ayant sous les yeux cette instruction ministérielle, pouvait agir autrement, s'il pouvait révoquer en doute l'efficacité de ces mêmes dispositions, s'il pouvait croire qu'il lui était facultatif de n'en faire aucun cas? Aucun de nous ne pourra soutenir cette thèse. Quant à moi, je dis que le bureau d'une section ne pouvait pas discuter la validité ou non de telles instructions: il devait s'y conformer; et qu'en agissant autrement il aurait méconnu tous ses devoirs, qu'il aurait été blâmable, et aurait mérité un vote de censure de notre part s'il avait tenu une autre conduite que celle qu'il a effectivement suivie. Si le Ministère a cru devoir donner ces instructions, c'est parce qu'il a vu que réellement la loi était, en certains points, inapplicable dans quelques localités de notre pays.

En effet, lorsque les sections des collèges électoraux sont très-éloignées; lorsqu'on ne peut connaître le résultat des votations de chaque section qu'après plusieurs heures, il est certain que, pour ne pas induire en erreur les électeurs, il est indispensable d'attendre, avant de proclamer le député, de connaître le résultat de la votation dans toutes les sections; et il me paraît que le Ministère a sagement fait en apportant cette modification aux verbaux imprimés, distribués dans les sections des collèges électoraux.

Maintenant, du moment que la section principale du collège de Castelnuovo d'Asti a rempli toutes les formalités, qu'elle s'est conformée en tous points aux instructions ministérielles, l'on ne peut pas venir soulever une question de nullité contre ses opérations. Par conséquent je répète que le comte Arnaud doit être proclamé député du collège de Castelnuovo d'Asti.

J'entends dire qu'en parlant de la sorte je deviens ministériel; que l'on me pardonne cette légère et passagère infraction à mes habitudes; je ne suis pas tous les jours ministériel, et je crains de devoir l'être bien rarement; mais je crois que les questions de justice doivent dominer toutes les autres et prévaloir sur toutes celles des partis politiques, et toutes les fois que des instructions émanées du Ministère seront en rapport avec les principes de justice et d'équité, je ne serais jamais des derniers à leur prêter mon faible appui.

BIXIO. Debbo dare uno schiarimento sull'argomento che io arrecava dei due precedenti della Camera. Ecco come io ragionava: è vero che nell'elezione del deputato Pistone, dietro quanto aveva saviamente osservato il ministro dell'interno, si era detto che nella medesima era inutile sofisticare intorno a queste formalità degli articoli 85, 87; imperocchè, anche togliendo al suddetto tutti i voti della sezione nella quale era successa questa irregolarità, egli sarebbe ad ogni modo proclamato deputato; questa era una ragione di più, ma era relativa al signor Pistone; invece riguardo al signor Avondo io non ho avuto ricorso al calcolo, perchè non n'era il caso. Quanto all'elezione del signor Arnaud, ricorrerò alle ragioni che io leggo nell'esattissima relazione fatta dal deputato Chiò per l'elezione del signor Avondo, le quali sono espresse con queste significanti parole: « il verbale delle operazioni elettorali seguite il 15 novembre ultimo per la nomina del deputato nella sezione di Arborio non fa conoscere che in questa sezione, terminati i due appelli, si sia proceduto al computo del numero dei votanti, nè che, aperta l'urna, si sieno riscontrate le schede ivi ritrovate. »

Dunque anche in questa nomina, che abbiamo approvata, vi era un'irregolarità forse maggiore di quella che si presenta nell'elezione del signor Arnaud perchè vi era l'incertezza, non essendosi verificate le schede.

Ora io in mezzo a questa incertezza ho preso la parola ed ho detto che, quando non vi era protesta sopra questo fatto, non vi doveva essere distinzione tra destra e sinistra, e che io per primo votava per la validità di quell'elezione.

DEPRETIS. Io credo che sia necessario anzitutto di stabilire che il caso su cui stiamo discutendo è tutt'affatto diverso dai casi allegati dagli onorevoli preopinanti. Nella elezione degli onorevoli Pistone ed Avondo vi è qualche somiglianza con questa del collegio di Castelnuovo, ma in fondo vi è differenza sostanziale. Nel caso dell'onorevole Avondo notavasi che il risultato dell'elezione non variava, e che in ogni caso doveva aver luogo ballottaggio fra gli stessi candidati. Nel caso attuale non avviene lo stesso, ma sarebbe variato il risultato della elezione. Nell'elezione dell'onorevole Avondo risultava dal verbale il numero dei voti che si erano dati in quella sezione; era in esso registrato che i voti erano in numero, se non erro, di 47, dei quali 22 erano toccati ad uno, 24 ad un altro, uno era andato disperso. Nel caso attuale invece non risulta, se ben mi appongo, dal verbale quale è il numero dei voti che si sono dati in quella sezione, e come si ripartirono. Il caso della sezione di Spigno è anche tutt'affatto diverso; perchè quantunque i voti dati in quella sezione si fossero attribuiti tutti all'avversario dell'onorevole Pistone, nonostante l'elezione non era mutata. Vi sono dunque differenze sostanziali: non risulta dal verbale nè il numero dei voti dati in quella sezione, nè il loro riparto. Quando quei voti si ripartissero diversamente, il risultato dell'elezione varia.

Ora dunque è bene stabilito che questo è un caso tut-

t'affatto diverso. Dopo di ciò la quistione sta tutta nel vedere se la mancanza di questa formalità debba ritenersi talmente grave da annullare l'elezione. Io persisto nella mia opinione malgrado le osservazioni, e prego ancora la Camera di osservare quali sarebbero le conseguenze di un sistema contrario.

Io citerò un esempio in cui possa apparire più chiaramente il male del sistema che verrebbe adottato ove fosse confermata questa elezione. Questo lo abbiamo nelle elezioni della Sardegna, dove si è veduto che per proclamare il deputato i presidenti delle singole sezioni non si riunirono che uno, due e fino tre giorni dopo la votazione nelle sezioni. Dal che si vede che il risultato in molti casi non sarebbe affidato ad un verbale scritto che chiuda le operazioni elettorali se non 3 o 4 giorni dopo che gli squittini dei voti sono compiuti.

Ora questo sistema, o signori, toglie una essenziale garanzia alle elezioni.

Ci si dice: c'è un'istruzione emanata dal Ministero dell'interno, la quale viene in certo modo a giustificare quello che si è operato nelle sezioni elettorali.

Io per verità sarei molto dolente che questa istruzione portasse a tali conseguenze; ma non mi rimuoverò dall'opinione mia, perchè non potrei consentire che una circolare del Ministro potrebbe togliere una garanzia cotanto salutare e stabilita dalla legge.

Per me non credo nemmeno che questa circolare possa essere interpretata in modo da togliere questa guarentigia.

A me pare concepita in termini tali per cui gli uffici della sezione principale possono sospendere bensì le loro operazioni, ma dopo avere accertato il numero dei voti dati nella sezione, dopo avere accertato il riparto dei voti e redattone il verbale, e dopo aver proclamato non il deputato, ma l'esito della votazione di quella sezione.

E qui debbo avvertire l'onorevole De Viry che mi pare abbia egli confuso due cose affatto distinte, che sono, cioè, la proclamazione del risultato dell'operazione delle singole sezioni, che deve farsi immediatamente e farsi risultare dai verbali delle singole sezioni, colla proclamazione del deputato, che non può farsi talora che due o tre giorni dopo e soltanto dalle sezioni riunite.

Per ciò persisto a credere che, trattandosi di garanzia essenziale chiaramente prescritta, a cui si è contravvenuto, debbasi annullare l'elezione di cui si tratta.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io desidererei soltanto di dare alcune spiegazioni intorno a queste istruzioni che si dicono esistere.

Avvertirò che queste furono fatte certamente molti anni addietro, e probabilmente esistono ancora stampate attualmente, e se non si sono ritirate, si è perchè non si è mai inteso dire che abbiano arrecato alcun inconveniente.

Io però sono il primo a riconoscere che se vi fosse contrasto tra il disposto letterale della legge e l'istruzione del Ministero, non sarebbe certo quest'ultima che dovrebbe prevalere, ma che invece sarebbe d'uopo attenersi a quanto la legge dispone.

D'altra parte io non ho ora presente il tenore di questa istruzione, ma mi sembra, come venne osservato da qualcuno degli onorevoli preopinanti, che veramente non esiste questa discordanza tra essa e la legge, poichè la disposizione si riferisce non al momento in cui viene compiuta l'operazione della sezione principale, ed alla pubblicazione del relativo squittinio, ma alla proclamazione del deputato; poichè è manifesto che non si può a questa procedere prima che sia portato nella sezione medesima il risultato delle altre.

Quindi credo che non esista verun conflitto tra la legge e l'istruzione ministeriale, e che perciò non si possa ricorrere a questa per sostenere la validità di tale elezione quando essa incontrasse veramente un ostacolo nel prescritto della legge.

CAVOUR GUSTAVO. Sono stato colpito quando ho sentito l'onorevole Depretis dare come un fatto che dal verbale del collegio di Castelnuovo d'Asti non risultava nè del numero dei votanti, nè del modo in cui furono divisi i voti; allora mi sono accostato alla ringhiera dove si trova l'onorevole relatore, e l'ho pregato di mostrarmi i verbali; egli ha avuto la bontà di farmeli vedere, e mi risultò, come l'onorevole Depretis può eziandio rilevarlo, che il numero dei votanti è espresso positivamente e che il modo in cui i suffragi sono stati ripartiti si conosce facilmente con un semplice calcolo risultante dai voti dati nelle altre sezioni e dal totale dei voti emessi.

Ciò posto, la difficoltà che era gravissima diminuisce e perde molto della sua efficacia; perciò stimai opportuno di rilevare questa lieve inesattezza nelle allegazioni del deputato Depretis.

Ma poichè ho la parola, intendo anche trattare questa delicata questione nel merito.

È primieramente debbo osservare che, a parer mio, il caso attuale non è assolutamente identico a quello del professore Avondo, e neppure con quello del signor Pistone; ma avvi una leggiera differenza.

Però non credo che si debba annullare questa elezione; e questo per le seguenti ragioni.

Tutti sappiamo che nella legge elettorale non si commina mai in termini espressi la nullità di una elezione: cioè la legge non distingue i casi in cui le sue prescrizioni sono sostanziali, da quelli in cui sono soltanto disciplinari. Ogni giorno noi convalidiamo elezioni state fatte da vari collegi, benchè si sia ommessa una disposizione disciplinare.

Sarebbe forse a desiderarsi che la legge distinguesse ciò che è disciplinare da quello che è sostanziale. Ciò per altro non facendosi dal legislatore, dobbiamo farlo noi come giurati, esaminando se l'infrazione della legge sia grave o leggiera. Secondo me in questa fattispecie vi fu una leggiera violazione dell'articolo 87 della legge elettorale, inquantochè non fu pubblicato immediatamente il numero dei votanti. Ma dobbiamo forse darne colpa all'ufficio? Fu questa una negligenza grave che dimostri ineptitudine od intendimento di violare apertamente la legge? Io avrei potuto nutrire un dubbio a

tal riguardo, prima che l'onorevole Demaria ci avesse dato lettura dell'avvertenza stampata e generalmente diffusa per ordine del Ministero. Ammetto con tutti i preopinanti che la istruzione ministeriale non può derogare alla legge, e loderei il ministro dell'interno dell'aver ciò dichiarato, se questa dichiarazione fosse stata necessaria; ma credo che nessuno possa metterlo in dubbio. Ritengo poi che un'avvertenza stampata da molti anni, che ha circolato nel paese, che fu accettata da tutti, e che non diede mai luogo a reclami, era tale da indurre l'ufficio elettorale a credere che fosse conforme alla legge il suo operato.

La negligenza dell'ufficio è dunque così piccola, che non può considerarsi come una violazione sostanziale di una formalità prescritta dalla legge sotto pena di nullità, ma soltanto come una violazione disciplinare, la quale non sarebbe divenuta grave se non quando uno degli elettori presenti avesse fatto un richiamo, al quale l'ufficio della sezione non avesse voluto arrendersi.

Del rimanente ricordo alla Camera che abbiamo già sanate irregolarità disciplinari ben più gravi di questa. Io opino pertanto che l'invalidare per questo solo motivo l'elezione di Castelnuovo sarebbe usare due pesi e due misure e contraddire i nostri voti della settimana scorsa, della presente, e quelli emessi oggi stesso.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Moia.

MOIA. Sentendo che la Camera vuole andare ai voti, io non mi oppongo.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'annullamento dell'elezione...

PESCATORE. Ho domandato la parola per fare una proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Io prego la Camera di distinguere attentamente queste due cose: il fatto e la dichiarazione del medesimo.

In ciascuna sezione si deve fare il computo dei voti e quindi indicarne il risultato al pubblico. Ecco il fatto. Dopo di ciò l'ufficio deve dichiararlo nel verbale.

I casi descritti secondo me possono sanzionare questa massima, che l'ommissione materiale della dichiarazione non reca sempre nullità; ma quanto al fatto se non si fossero computati i voti, oppure, anche ciò fatto, se l'ufficio non ha pubblicato l'esito della computazione, io non esito ad affermare che questa ommissione è essenziale, che deve annullare in tutti i casi le operazioni, e lo provo.

Non pensate, o signori, che la legge abbia dato ai soli membri dell'ufficio l'autorità di essere creduti.

L'asserzione dell'ufficio merita fede quando all'autorità sua si aggiunga quella del pubblico, quando esso abbia rese note le sue operazioni; ma quell'ufficio il quale, dopo aver computati i voti, non comunicasse all'istante il risultato della computazione, io direi che l'asserzione posteriore, tardiva, intempestiva di quest'ufficio non meriterebbe fede, perchè l'essenziale, o signori, nelle operazioni elettorali è la pubblicità, e, per essere

creduti, i membri dell'ufficio devono operare in pubblico. Ora, nel caso nostro, o signori, è egli avverato che abbia avuto luogo il fatto? Non parliamo della dichiarazione; l'ommissione della dichiarazione nel verbale può essere succeduta o per inavvertenza, o per una mala interpretazione dell'istruzione ministeriale, o per una semplice dimenticanza; ma il fatto reale, la computazione dei voti e la pubblicazione della votazione è questa seguita?

Di ciò si può dubitare, e tanto basterebbe per far luogo all'inchiesta; se ne può dubitare, dico, perchè per accertare la Camera che la computazione dei voti ebbe luogo e che fu pubblicato l'esito dello squittinio parziale della sezione, si credette dai sostenitori dell'elezione necessario di presentare tre dichiarazioni; ma fatte da chi? Probabilmente da quelli che propugnano l'elezione del conte Arnaud.

Io non negherò certamente quella fede che è moralmente dovuta a questi nostri concittadini, ma dico che legalmente la Camera, a fronte di un verbale che non contiene le prove di fatto che si desiderano, a fronte di dichiarazioni parziali, se crede necessario l'accertamento dei fatti, deve ottenerlo non coi mezzi testè accennati, ma bensì mercè un'inchiesta. Io chiedo quindi che questa venga dalla Camera ammessa.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Pescatore sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato De Viry ha facoltà di parlare.

DE VIRY. Pour combattre l'argumentation de M. Pescatore, je ne ferai qu'un seul raisonnement: je dirai que la proclamation du député a été faite, et que, contre cette proclamation faite publiquement, il n'y a eu aucune protestation. D'où il résulte que le comte Arnaud a été proclamé député à Castelnovo d'Asti, séance tenante, par la section principale, après qu'elle a eu pris connaissance des procès-verbaux des autres sections.

Je demande, si du moment qu'il n'y a pas de protestation contre cette proclamation, il nous est permis de supposer que l'on n'ait pas fait précédemment compte des votes qui lui avaient été donnés dans la même section. Dès lors peu importe qu'on ait proclamé ou non immédiatement le résultat de cette votation partielle. Ce résultat ne pouvait pas changer puisque c'était au chef-lieu que l'on devait proclamer le député.

D'autre part, je le demande, comment voulait-on qu'on fit cette proclamation de suite après le dépouillement du scrutin de la section principale et avant d'avoir connu celui des votes des autres sections? Cette proclamation n'avait aucun but et ne pouvait avoir aucun résultat; dès lors je ne comprends pas la nécessité de la faire. Or, la loi électorale doit être sagement entendue, et on ne doit pas y voir des nullités plutôt spécieuses que réelles qui n'y sont pas écrites. C'est à notre appréciation que les décisions sur ces difficultés ont été remises; dès lors, je crois que nous ne devons pas si facilement varier dans notre manière de les envisager et de les trancher.

Ainsi, quant à moi, je trouve que, la proclamation ayant été faite, nulle contestation n'ayant été présentée contre cette proclamation, elle doit être reconnue comme incontestable, et que l'élection est pleinement valide.

Tout à l'heure monsieur le ministre avait l'air de croire que je voulais faire un reproche à la circulaire qui émane de ses bureaux et prouver que cette circulaire était en contradiction avec l'article 87 de la loi électorale. Ce n'est nullement ce que j'ai dit; au contraire, cette instruction est si peu en contradiction avec l'article 87 de la loi électorale, qu'elle n'en fait pas même mention. On s'est borné dans cette circulaire à indiquer un changement à faire à un des paragraphes des modèles imprimés envoyés par le Gouvernement dans tous les collèges électoraux; on a substitué à l'ancienne formule une nouvelle. Je le demande, était-ce au bureau d'une des sections d'un collège électoral à examiner l'opportunité de cette circulaire? Evidemment non. Dès lors, cette réponse suffit pour repousser toutes les inductions de ceux qui soutiennent une opinion contraire à la mienne; elle prouve en même temps, qu'à vrai dire, on ne saurait soutenir la contradiction entre cette pièce et la loi.

Je crois que le changement dont il est question a été introduit précisément à cause des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent certaines localités de nos collèges électoraux. Et je ne puis comprendre (car ici il faut le dire, il s'agit d'une question de bonne foi) qu'on vienne aujourd'hui attaquer une élection parce que le président d'une section a rempli scrupuleusement les dispositions de la loi, s'est conformé aux instructions qui ont été données par le Ministère et qui sont en vigueur généralement partout.

Depuis 1852, jamais on n'a songé à soulever cette question; or, pour quel motif le ferait-on aujourd'hui?

Les collèges électoraux, comme nous le savons tous, sont composés de gens à qui on ne peut demander de faire une distinction entre la portée qu'a la loi et celle qu'on peut attribuer à une simple instruction ministérielle. Des magistrats peuvent distinguer en tels cas et admettre ces principes rigoureux de droit, mais prétendre cela de bureaux électoraux, surtout dans les campagnes, ce serait vouloir l'impossible.

Ici il s'agit d'une simple question de bonne foi. Je dis que, si la section principale du collège dont il s'agit s'est conformée en tout point aux instructions ministérielles, on ne peut pas aujourd'hui, après six ans que les instructions ont été exécutées dans son district, venir lui dire: vous avez mal fait, vous deviez vous conformer à la loi; ces instructions, modifiant en quelques parties cette loi, ne doivent pas être observées, tant pis pour vous si vous y êtes conformés.

Quant à moi, je ne cesserai de répéter que je ne puis admettre ce raisonnement, qui équivaldrait à une rigueur de la loi poussée à l'injustice.

Je n'admets pas que les instructions dont il s'agit modifient la loi; j'admets qu'elles constituent une facilitation qu'on a donnée à certains collèges pour compléter

leurs opérations; mais je ne crois pas qu'on puisse regarder les deux dispositions comme contradictoires entre elles sur cette même question. Ainsi, du moment que les collèges électoraux se sont conformés en tous points aux instructions qu'ils avaient eues, nous serions vraiment d'un rigorisme trop excessif de venir soulever cette difficulté.

Je crois qu'il serait peut-être mieux d'observer la loi électorale dans toute sa rigueur, si elle était cependant toujours applicable; mais, dans les circonstances de localité dans lesquelles notre pays se trouve, cela n'est pas toujours possible, et surtout pour la Savoie et certaines autres localités de montagne.

La circulaire a établi certaines modifications qui n'ont pas toute l'importance qu'on a l'air de leur attribuer, et il me paraît impossible que le fait de les avoir observées puisse constituer une nullité.

Ainsi, le collège de Castelnuovo d'Asti, ayant proclamé sans aucune contestation son député, s'étant conformé aux prescriptions de l'instruction ministérielle, je crois qu'on ne peut mettre en doute la validité de l'élection dont nous parlons, et j'insiste pour que, sans autre, on passe à la votation sur la validité de l'élection de M. le comte Arnaud.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis. *Voci. Ai voti! ai voti!*

DEPRETIS. Prego la Camera di permettermi ancora poche parole.

Qui non è il caso di parlare di buona fede, e nemmeno di accertare il fatto: è una questione di formalità. Si tratta di vedere se, non essendosi osservata una formalità che la legge prescrive, l'elezione debba essere annullata. La legge prescrive chiaramente che la ricognizione dei voti sia fatta, pubblicata immediatamente e constatata per verbale appena finite le operazioni di ciascuna sezione.

Questa formalità non è stata osservata: io non ripeterò quello che ho già detto; ma persisto a credere che, ammesso nella giurisprudenza elettorale il precedente di cui si tratta, per cui le sezioni possano dispensarsi dall'osservare la formalità della pubblicazione e della registrazione dei voti nel verbale, vien tolta la guarentigia ad una grandissima parte delle operazioni elettorali.

Dirò ora una parola all'onorevole De Viry. Egli ha detto: vi è stata la proclamazione del deputato; questa proclamazione è stata fatta alla presenza degli elettori; non vi fu protesta: ciò deve bastare.

Ma io prego l'onorevole De Viry di riflettere che la proclamazione del deputato non si può fare che dalle sezioni riunite. Nel caso nostro si tratta di un'operazione diversa. La mancanza delle formalità non è già succeduta quando le sezioni unite riconoscevano i voti dell'intero collegio e poi addivenivano alla proclamazione del deputato, è avvenuta prima, è avvenuta quando si doveva procedere all'accertamento dei voti in una delle sezioni.

E nemmeno io credo ammissibile l'osservazione che

l'onorevole De Viry fa circa la circolare o l'istruzione diramata dal signor ministro. Egli dice: quella istruzione fu intesa in buona fede. Ma io credo invece che essa fu male intesa e che noi non possiamo col nostro voto sanzionare una erronea interpretazione. E ciò è tanto vero che nella massima parte dei verbali, e tranne forse questi pochissimi casi, di cui ci occupiamo, quella istruzione è stata interpretata in senso che si finissero interamente le operazioni delle singole sezioni, poi si mettesse la formola indicata dal Ministero, e si aspettassero i risultati delle altre sezioni.

Nè mi muove nemmeno quanto si dice, che manchi protesta o reclamo.

Signori, io lo ripeto, qui si tratta di una formalità sostanziale: l'esservi, o il non esservi una protesta, non rileva. Se noi partiamo dal principio che quando non vi siano proteste, malgrado l'inosservanza di una formalità qualunque, l'elezione deve riputarsi valida, noi non avremo più nessuna regola nelle elezioni. Ora, io lo ripeto, le operazioni elettorali sono gelosamente nei loro particolari regolate dalla legge, e ce ne sono alcune di queste formalità che vogliono essere mantenute sempre, a pena di nullità, se desideriamo fermamente e di vera buona fede che le elezioni siano fatte sempre sinceramente.

MOIA. Signori, è già stato osservato più volte che la legge non commina mai la nullità per l'inadempimento di alcuna delle formalità che essa prescrive: la legge non ha nemmeno distinto, tra queste formalità, quali fossero più o meno importanti. Ciò vuol dire che essa ha lasciato alla Camera il diritto di vedere, senza mai stabilire dei precedenti, ma in ogni caso particolare, se la inosservanza di una data formalità abbia potuto, nel caso speciale, lasciare supporre che manchino quei caratteri sostanziali che debbono indurre ad approvare la elezione. Ebbene, partendo da questa massima, senza che ciò possa in verun caso formare precedente, senza riferirmi ad alcun altro precedente della Camera, io trovo che in questo caso particolare l'inosservanza della formalità che ci viene segnalata non basta ad infirmare l'elezione.

Si è detto che in massima le operazioni degli uffici elettorali devono essere fatte in pubblico e che perciò essi non meritano fiducia se non in quanto le loro operazioni sono controllate dal pubblico. Io ammetto questa massima, ma dessa non contraddice per nulla alla validazione dell'elezione nel caso presente. Alcuni hanno voluto dire che la circolare del ministro poteva giustificare l'ommissione che nel presente caso si lamenta; io non dirò che la giustifichi, dico che la scusa, mentre non abbiamo alcun fatto che ci lasci supporre l'ombra d'una frode ed abbiamo anzi dei fatti i quali ci proverebbero che non vi è stata frode, che non vi poteva essere stata frode di sorta. Comprendo che quando lo squittinio non è pubblicato seduta durante, gli elettori non possono controllarlo notando i nomi di mano in mano che il presidente legge le schede, se la pubblicazione di esso non è fatta in presenza del pubblico. Ma bisogna osservare

che qui non si è aspettato il domani a fare la proclamazione dello squittinio; che lo squittinio delle sezioni riunite si è fatto seduta durante, senza interruzione; che il pubblico, il quale aveva assistito allo spoglio del primo squittinio, poteva ancora assistere allo spoglio delle varie sezioni, che era facilissimo il verificare, vedendo quanti erano i voti ottenuti dai vari candidati nelle altre sezioni, e vedendo poi proclamato il risultato totale, era facilissimo, dico, verificare immediatamente, avendo sott'occhi tutti gli elementi necessari, se la proclamazione fatta dall'ufficio era conforme alla verità.

Del resto, che questa sia stata una dimenticanza di forma, di non aver messo cioè nel verbale ciò che si era realmente fatto, anzichè una dimenticanza vera della cosa in sè, noi l'abbiamo nel non esservi stato alcuno il quale abbia asserito che la dichiarazione dello squittinio non fosse stata fatta; e molti elettori hanno invece dichiarato che essa sia stata fatta.

Ora io domando: quando quella dichiarazione dello squittinio è stata fatta, seduta durante, in presenza del pubblico: quando lo stesso pubblico che aveva assistito allo spoglio della sezione principale, poteva ancora essere presente; se noi osserviamo che nessuno ha messo in dubbio che la dichiarazione dell'ufficio non fosse sincera, e che molti degli elettori, della sincerità dei quali non possiamo dubitare, asseriscono che vi fu regolarità a questo riguardo; che questa funzione è stata compiuta, dirò così, in famiglia, e che si è solo dimenticato di farla constare nel verbale, e che la dimenticanza ha avuto per motivo la circolare del ministro, la quale, come ho detto, non giustifica, ma scusa l'ommissione, ed avendo noi altre ragioni per non dubitare che si sia menomamente usata frode in quest'elezione; io domando se noi abbiamo ragioni sufficienti per doverla annullare.

SPURGAZZI, relatore. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAVOUR G. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR G. Mi pare che prima di tutto si debba votare sull'annullazione; se questa è respinta, si metterà ai voti la proposta dell'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Metterà ai voti la proposta dell'ufficio V per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Castelnuovo d'Asti nella persona del conte Cesare Arnaud.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Ora metterà ai voti la proposta del deputato Pescatore per un'inchiesta.

CAVOUR G. Mi pare necessario che la Camera sappia sopra quali fatti si ordina l'inchiesta, e perciò prego l'onorevole presidente di volerla formulare.

PESCATORE. L'inchiesta deve seguire sulle dichiarazioni state lette dal signor relatore.

CAVALLINI GASPARE. Dalla relazione del signor relatore appare che vi è un altro fatto da accertare, il quale, quando venisse constatato, mi sembra che sarebbe di una qualche importanza.

L'ufficio non se ne occupò guari, avvegnachè aveva pronunciato per la nullità dell'elezione; ma nella stessa relazione si accenna pure al fatto che, durante il tempo trascorso tra la prima e seconda votazione, tre membri dell'ufficio non rimasero sempre presenti.

Io desidererei sapere qual è l'avviso del signor relatore a questo riguardo, e se la protesta dovrà aggirarsi solo sul fatto accennato dal signor relatore, oppure se debba estendersi anche a questo, che mi pare di qualche importanza.

DE VIEY. L'honorable M. Pescatore a conclu pour une enquête. A vrai dire, j'ignore sur quoi pourra porter une enquête. En définitive, il y a deux heures que nous discutons pour savoir si la formalité de la proclamation du résultat du scrutin a eu lieu à la section principale du collège de Castelnuovo d'Asti. La Chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à annulation de cette élection; donc il a été implicitement reconnu que cette formalité avait été remplie, d'autant plus que cela résulte des contre-protestations; la question de l'enquête est donc par là même résolue. A quoi, en effet, aboutira cette enquête, que l'on sollicite si vivement?

Si la proclamation du député a eu lieu, il ne peut pas y avoir lieu à enquête, et si la proclamation n'a pas été faite, on devait annuler l'élection.

Quant à la proposition de l'honorable Cavallini, elle a déjà été décidée plusieurs fois depuis deux ou trois jours. Et tout à l'heure même on a décidé que lorsqu'il n'y avait pas eu un véritable abandon de l'urne, ce n'était pas le cas de s'arrêter à de telles questions, soulevées longtemps après les opérations électorales et pendant que les procès-verbaux démentent les assertions de quelques électeurs.

D'abord le bureau V n'a pas cru devoir s'arrêter à cette objection, parce qu'il a été constaté que le cabinet dont il s'agit est tout à fait annexé au bureau principal, que ce cabinet forme même partie de la chambre dans laquelle avait lieu l'opération électorale, que la porte en est restée ouverte tout le temps du scrutin, que ce cabinet a trois mètres tout au plus de largeur, et qu'il était difficile, quand même un scrutateur se fut promené dans ce cabinet pendant quelques secondes, de profiter du moment où il avait le dos tourné pour s'approcher, sans être vu, de l'urne électorale.

Or, il a été constaté que le bureau électoral avait toujours été en nombre légal pour garder l'urne. Dès lors nous n'avons pas cru devoir nous arrêter à une circonstance d'une si minime importance; parce que, si nous voulions être d'une telle rigueur, nous pourrions peut-être annuler une quantité d'élections déjà approuvées, et pour lesquelles on a été bien plus coulant que pour celle-ci.

En effet, nous voyons dans différentes élections approuvées hier, celle, par exemple, de Fara, rapportée par l'honorable Miglietti, dans laquelle la même difficulté s'est présentée, sans qu'on l'ait annulée. Pourquoi voudrait-on procéder autrement aujourd'hui?

Le bureau auquel j'appartiens n'a pas cru devoir

s'arrêter à cette question et a été d'avis qu'il n'y avait là un motif suffisant soit pour annuler l'élection, soit pour procéder à une enquête. Ainsi, je ne crois pas qu'après une discussion aussi longue, aussi approfondie, faite dans le bureau, la Chambre puisse vouloir revenir sur les précédents qui ont été adoptés dans les séances d'hier et d'avant-hier.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Io non posso comprendere, mi si permetta l'espressione, tanta innocenza nell'onorevole De Viry. (*Risa a destra*) Io ho capito benissimo che cosa vuolè l'onorevole Pescatore, e mi pare che abbia parlato tanto chiaramente da aver forse deciso della votazione.

Come si è espresso l'onorevole Pescatore? Egli disse: io credo che, se non fu pubblicato subito dopo lo squittinio dei bollettini il risultato del medesimo, sia nulla questa elezione, perchè la legge è apertamente violata, e in modo pericoloso. Ma egli aggiunse: può darsi il caso che la proclamazione sopra accennata sia seguita, e che solo siavi stata omissione della dichiarazione nel verbale; dunque io domando che questo sia constatato. Questa è l'argomentazione dell'onorevole Pescatore.

Ora l'inchiesta da lui proposta verte nel riconoscere questo fatto, che a noi è ancora ignoto, e in occasione che si deve fare un'inchiesta a questo riguardo, ove la Camera accetti la proposta dell'onorevole Pescatore, non vedo ragione per cui non si faccia anche sull'altra circostanza accennata nella protesta, quando in questo senso vi sono dei precedenti della Camera, come, per esempio, nell'elezione del deputato Richetta nell'altra Legislatura, in cui si annullò quell'elezione quando si avverò che non venne custodita l'urna da tutti i membri dell'ufficio che la legge richiede.

L'onorevole oratore afferma: vi sono delle proteste in senso opposto. Ma io rispondo: sarà l'inchiesta che farà vedere quale dei due protestanti sia nel vero, cioè se l'urna sia rimasta in custodia nel modo che la legge prescrive o no.

Io quindi insisto perchè la Camera voglia passare alla votazione della proposta Pescatore, lecito poi, ove lo creda, di dividere le due votazioni, cioè se l'inchiesta debba solo limitarsi a questa proposta oppure estendersi anche all'altra.

SPURGAZZI, relatore. Io ho chiesto la parola unicamente per rischiarare il fatto sul quale la relazione passava forse alquanto leggermente, in quanto che nell'ufficio V, in nome del quale ho avuto l'onore di riferire, avendo prevalso l'idea che l'elezione fatta in capo del signor conte Arnaud portasse in sè un vizio tale da poterne promuovere la nullità, non era parso del caso di arrestarsi sul contenuto di una protesta la quale affermava come durante le operazioni elettorali uno dei membri dell'ufficio si fosse ritirato in una stanza attigua alla sala elettorale, dalla quale si contestava nella protesta stessa che si potesse invigilare sull'urna elettorale. Nella relazione però non si è tralasciato di far

avvertire come la sopraddetta protesta non si fosse prodotta che al 1° del corrente dicembre, e come ben lungi di trovar cenno del fatto in essa accusato nel verbale della sezione in cui l'irregolarità si pretenderebbe avvenuta, siasi dichiarato invece che tre membri dell'ufficio furono sempre presenti alle operazioni elettorali. Dal momento però che è sorta questione su questo fatto, se la Camera lo crede, io darò lettura della protesta stessa e delle controproteste che sono in appresso successivamente pervenute.

Voci. No! no!

GENINA. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENINA. Senza che occorra di dare lettura della protesta e delle controproteste, se la Camera lo permette, citerò dei precedenti avvenuti quest'oggi...

Voci. Parli! parli!

GENINA. Si fanno a quest'elezione due appunti, pei quali si chiederebbe l'inchiesta.

Il primo è relativo al vedere se, appena terminato lo squittinio nella sezione principale, l'ufficio abbia verbalmente proclamato il risultato del medesimo.

L'inchiesta proposta dal deputato Pescatore tende solamente ad appurare questo punto. Ebbene, qual è la posizione di fatto della questione? È questa: noi abbiamo pressochè 25 elettori i quali dichiarano tutti, e in carte autentiche, che questa proclamazione verbale dello squittinio è stata fatta. Ora, a fronte di 25 deponenti che ciò affermano e nessuno che lo nega, non so come si debba adottare un'inchiesta.

Voci. E il verbale?

GENINA. Il verbale dice solamente che tale proclamazione non si è scritta, ma non dice che non siasi fatta verbalmente, e la questione sta appunto in questo, questione la quale io credo essere stata definita dalla Camera non annullando l'elezione.

Il secondo punto poi è relativo all'abbandono dell'urna per parte di tre scrutatori, in guisa che non ve ne sieno rimasti che due, essendosi uno ritirato a passeggiare in una camera vicina.

Io osservo che a questa protesta non si deve avere verun riguardo, perchè quest'oggi stesso nell'elezione del signor Sappa occorse la stessa cosa, e la Camera passò oltre senza ordinare l'inchiesta.

Vi era una protesta legalizzata, colla quale si asseriva che erano solamente stati presenti due scrutatori per due volte; ebbene l'onorevole Galvagno, relatore, ha detto che, siccome nel processo verbale era chiaramente espresso che tre scrutatori non avevano abbandonato l'urna, non era il caso di ordinare l'inchiesta sulla semplice protesta di due o tre individui, mandata dopo alla Camera; e la Camera non ha fatto alcuna osservazione.

Ora, io dico, se per l'elezione del signor Sappa non si è creduto di addivenire ad un'inchiesta, io non vedo il perchè per la nomina che cade ora in esame si debba adottare un'altra misura; e perciò penso non sia d'uopo di adottare l'inchiesta nè per l'un punto nè per l'altro,

e che invece si debba subito venire all'approvazione di questa elezione.

PESCATORE. Signori, lo studio delle parti fa quello che produce un'altra passione, al dire del poeta, cioè vedere l'invisibile e non vedere il visibile.

Questo io dico, non riguardo ai miei onorevoli colleghi, ma bensì relativamente a quelli che emettono dichiarazioni intorno ad operazioni elettorali.

Io credo che si possono trovare esempi in cui il fatto stesso elettorale è narrato da cento elettori in un modo, da cento altri nel modo opposto. Nè questo prova malafede nei nostri concittadini, ma solo che lo studio di parte acceca. Ed io non penso che un'Assemblea assennata, come è la rappresentanza nazionale, possa accettare questa massima, di credere cioè ai fatti dichiarati solo dai fautori di una parte.

Le dichiarazioni che ci vengono presentate dai sostenitori della elezione, nel caso nostro, lungi dall'accertare la verità, provano il dubbio: appunto perchè molti elettori fautori dell'una parte stimarono dover

fare questa testimonianza, si deve ritenere che il dubbio esiste.

Io non dubito della buona fede di questi dichiaranti, ma non posso ammettere come massima legale che, a fronte di dichiarazioni parziali, la Camera possa ritenere come certo il fatto.

Io adunque, o signori, vi supplico a non adottare un principio così funesto e a far luogo all'inchiesta appunto per rimuovere il dubbio che nasce dalle fatte dichiarazioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Pescatore colla quale chiede che si proceda ad un'inchiesta su questa elezione.

(Dopo prova e controprova, l'inchiesta è approvata.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della verifica dei poteri.